



ACQUA
NOVARA. VCO
S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

Approvato con delibera del CdA del 26/09/2023

Sommario

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE	1
GESTIONE E CONTROLLO.....	1
1. Premessa	5
1.1. L’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione	5
1.2. Definizioni	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01.....	7
2.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	7
2.2 - I Reati presupposto	8
2.3 - Le sanzioni.....	17
2.4 - L’interesse o il vantaggio per le Società	18
2.5. L’ADOZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE” QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ACQUA NOVARA VCO.....	19
3.1. Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello.....	19
3.2. Funzione del Modello.....	20
3.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	21
3.4. Adozione del Modello	21
3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello	22
3.6. Principi di controllo	23
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.1. Identificazione dell’organismo di controllo interno	24
4.2. Funzioni e poteri dell’OdV	25
4.3 Reporting dell’ODV nei confronti degli organi societari.....	27
4.4 Flussi informativi nei confronti dell’ODV - Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi.....	27
Tutele previste in favore del segnalante (Sistema c.d. di whistleblowing).....	28
Capitolo IV B – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	31
Capitolo IV D – FLUSSI INFORMATIVI TRA IL RPC E L’ODV.....	31
Capitolo V – Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	32

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 2 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

1- Formazione del personale.....	32
2 – Informativa a collaboratori esterni e partner	32
Capitolo VI – Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	33
1- Principi generali	33
2 – Sanzioni per i lavoratori dipendenti	33
3 – Misure nei confronti degli amministratori	36
4 – Misure nei confronti dei sindaci	36
5 – Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni	36
6 – Il sistema premiale	37
Capitolo VII – Verifica, conferma, applicazione ed adeguatezza del Modello	37
PARTE SPECIALE.....	38
INTRODUZIONE	38
SEZIONE “A”	40
Reati nei confronti della p.A.....	40
SEZIONE “B”	62
Delitti di criminalità organizzata.....	62
SEZIONE “C”	66
Reati societari.....	66
SEZIONE “D”	83
Reati IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA salute e Sicurezza sul Lavoro.....	83
Sezione “E”	96
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	96
SEZIONE “F”	103
Reati Informatici.....	103
SEZIONE “G”	111
Delitti contro l’industria e il commercio.....	111
SEZIONE “H”	114
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	114
SEZIONE “I”	119

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 3 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità.....	119
SEZIONE "L"	124
Reati ambientali	124
Sezione "M"	140
Reati tributari.....	140
Sezione "N"	151
Reati di razzismo e xenofobia.....	151
SEZIONE "O"	154
Delitti contro il patrimonio culturale.....	154
SEZIONE "P"	157
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.....	157
ALLEGATO I "Flussi informativi verso l'ODV"	161
• Allegato documento flussi informativi.....	161
ALLEGATO II "Regolamenti ad uso interno e/o a rilevanza esterna"	161
• N. 14 Regolamenti ad uso interno e/o a rilevanza esterna	161
ALLEGATO III "	161
• Ccnl Settore "Gas Acqua"	161
Allegato IV ".....	161
• Ccnl Dirigenti Industria"	161
ALLEGATO V "	161
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025.....	161
ALLEGATO VI "	161
• Whistleblowing policy	161

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 4 di 161

1. PREMESSA

1.1. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di *corporate governance* Acqua Novara VCO S.p.A. ha provveduto all'aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Nell'aggiornamento del Modello si è tenuto conto anche delle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001"* redatte da Confindustria nella versione aggiornata del 31 marzo 2014.

L'aggiornamento del Modello si ispira, inoltre, ai principi e ai precetti contenuti nel Codice Etico, che è stato, altresì, oggetto di aggiornamento.

1.2. DEFINIZIONI

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a tutte le parti del Modello e che, in aggiunta ad altri eventuali termini definiti nella parte speciale, hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Acqua Novara VCO: Acqua Novara VCO S.p.A.

Area a Rischio: l'area di attività di Acqua Novara VCO nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Clients: i clienti di Acqua Novara VCO che non rientrano nella definizione di Partner.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acqua Novara VCO.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni globalmente considerati, quali i Partner e i Fornitori.

Collaboratori Interni: i soggetti che hanno rapporti di collaborazione professionale con Acqua Novara VCO e operano all'interno della struttura aziendale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori a progetto, apprendisti, stagisti, tirocinanti, prestatori di lavoro occasionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Acqua Novara VCO, ivi compresi i dirigenti.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 5 di 161

D.lgs. 231/01 o il Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, etc.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, Dipendenti e Collaboratori Interni.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi che non rientrano nella definizione di Partner.

Incaricati di un pubblico servizio: i soggetti che, ai sensi dell’art. 358 c.p., *“... a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D.lgs. 231/01.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/01.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

OdV: l’Organismo di Vigilanza, ossia l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parte Speciale: l’insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Acqua Novara VCO, sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello.

Esponenti Aziendali e i Collaboratori: le controparti contrattuali con le quali Acqua Novara VCO addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove destinati a cooperare con Acqua Novara VCO nell’ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: i soggetti che, ai sensi dell’art. 357 c.p., *“esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 6 di 161

Reato: la fattispecie di reato alla quale si applica la disciplina prevista dal Decreto.

Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dal Consiglio di amministrazione, dal direttore Generale o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Società: Acqua Novara VCO.

Stakeholder (o “portatore di interesse”): tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con Acqua Novara VCO, come gli azionisti, i Clienti, i Destinatari, i Fornitori e i Partner, gli enti e le autorità cui Acqua Novara VCO fa riferimento nel suo operare e, più in generale, tutti quei soggetti i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle attività di Acqua Novara VCO.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

2.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

Con il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch’essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Acqua Novara VCO, nell’ambito della propria **governance aziendale**, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. L’attuazione del Modello di organizzazione e gestione risponde alla convinzione dell’azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all’immagine della società ed alla tutela degli interessi aziendali e di tutti coloro che entrano in contatto con la società stessa.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 7 di 161

La scelta di adozione del presente Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e ad elementi della **governance societaria** (come le certificazioni ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005 e OHSAS 18001:2007 e ISO 37001:2016), uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto di Acqua Novara VCO.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Acqua Novara VCO la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate dalla società;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi di Acqua Novara VCO (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;
- consentire ad Acqua Novara VCO, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

L'adozione del Codice Etico e dei regolamenti sopra ricordati e del presente modello organizzativo di gestione e controllo sottolineano e dimostrano la ferma volontà di Acqua Novara VCO di condannare e prevenire tutti i comportamenti contrari alla legge.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo elaborato secondo i dettami del Decreto è costituito dal presente documento con tutti i relativi allegati.

2.2 - I REATI PRESUPPOSTO

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Originariamente prevista per i soli reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'Ente è oggi prevista per la commissione dei seguenti reati:

- 1) Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 8 di 161

- concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322-bis c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.);
 - istigazione alla corruzione (322 c.p.);
 - traffico di influenze illecite (art. 346-bis);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - peculato (art. 314 c.1 c.p.)
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- 2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-**bis** del Decreto):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-**ter** del Decreto)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 9 di 161

- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.c.).

4) Reati societari (art. 25-~~ter~~ del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

L'art. 25-ter dispone, altresì, la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 2623 c.c. - alle lettere d) ed e) - nonché il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione previsto dall'art. 2624 c.c. - alle lettere f) e g) -

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 10 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

rispettivamente abrogati dall'art. 34, comma 2, legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Poiché le leggi sopra richiamate non sono intervenute sul testo dell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01, e non hanno quindi sostituito espressamente il richiamo agli artt. 2623 c.c. e 2624 c.c., si deve ritenere che i reati in questione non configurino più reato presupposto al fine della responsabilità amministrativa degli enti.

- 5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.
- 6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- 7) Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 11 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-**undecies** c.p.).

8) Reati di abusi di mercato (art. 25-**sexies** del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

9) Reati “transnazionali” (art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).

L’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura “transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-**septies** del Decreto):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).

11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-**octies** del Decreto):

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 12 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-**ter**.1 c.p.).

12) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-**bis** del Decreto):

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

13) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-**bis**.1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 13 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

(art. 517-ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies* del Decreto):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etc.) (artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge n. 633/41).

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto):

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

16) Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto):

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso anche straniera di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. finalizzata alla commissione dei delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-*octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/06;
- apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi una volta che sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione in violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/06;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.lgs. n. 152/06);

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 14 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. n. 152/06);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 452 quaterdecies c.p.);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.lgs. n. 152/06);
 - sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/06);
 - importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 6, legge n. 150/92);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, legge n. 150/92);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge n. 549/93);
 - inquinamento doloso (art. 8, D.lgs. n. 202/07);
 - inquinamento colposo (art. 9, D.lgs. n. 202/07).
 - Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 7 L. 549/1993)
- 17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-**duodecies**):
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- 18) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-**terdecies**):
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa art. 604 bis c.p.
 - Circostanza aggravante, art. 604 ter c.p.
- 19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-**quaterdecies**)
- Frode in competizioni sportive (art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- 20) Reati tributari (art. 25-**quinqüesdecies**)
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
 - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
 - delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 15 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

dall'art. 8, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
- omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
- indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
- dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

21) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies. 1*)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti art. 493 ter c.p.
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti art. 493 quater c.p.

22) Contrabbando (art. 25 *sextiesdecies*)

- Testo unico delle leggi doganali art. D.P.R 43/1973

23) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 16 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

2.3 - LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di € 1.549.000,00 (con possibilità di sequestro conservativo in sede cautelare ex art. 54 D.lgs. 231/01 di beni mobili e immobili dell'ente);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In alcuni casi il giudice, in alternativa all'applicazione della sanzione che determina l'interruzione dell'attività, può disporre la prosecuzione dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale ex art. 15 del Decreto quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività. Nei casi previsti dall'art. 16 del Decreto si può arrivare anche all'interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività;

- confisca di beni (e sequestro preventivo in sede cautelare ex art. 53 Decreto);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

L'art. 13 del Decreto prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la P.A., alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-**sexies**), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 17 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

dell'evento (art. 26 citato).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.4 - L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti **"nell'interesse o a vantaggio della Società"** e non **"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"** (art. 5, comma 1 e 2 del Decreto).

Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

L'art. 12, primo comma, lett. a) del decreto legislativo, stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, la Società sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

2.5. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a. l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l'OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 18 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

commissione dei reati – i modelli di organizzazione e di gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV sul funzionamento e l’osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ACQUA NOVARA VCO

3.1. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO

Acqua Novara VCO, con il lavoro di 285 dipendenti organizzati in 14 sedi operative, gestisce il servizio idrico integrato in 137 Comuni delle Province di Novara e del VCO, un territorio che si estende da nord a sud per oltre 100 chilometri, con una popolazione di circa 450 mila abitanti che utilizza oltre 3,7 miliardi di metri cubi l’anno.

È essenziale per Acqua Novara VCO assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio *business* e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti e Collaboratori Interni.

La decisione di dotarsi di un Modello Organizzativo Gestionale è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale strumento possa contribuire alla sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Acqua Novara VCO, affinché nell’espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è l’esito di una significativa attività di rilevazione delle Aree a Rischio sfociata in una rigorosa individuazione di principi generali e procedurali specifici cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 19 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

In attuazione a quanto previsto dal Decreto il Consiglio di Amministrazione ha affidato ad un organismo collegiale (composto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2. FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Acqua Novara VCO nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Acqua Novara VCO in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui Acqua Novara VCO intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società non ricomprese nella Parte Speciale, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 20 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La Parte Speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dal Decreto, in particolare per i reati realizzabili nei confronti della P.A., per i reati di criminalità organizzata, per i cd. "Reati Societari", per i reati realizzabili con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio, nonché per i reati informatici e trattamento illecito di dati, per i reati contro l'industria e il commercio, per i reati in violazione della legge sul diritto d'autore, per i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, per i reati ambientali e, infine, per i reati tributari (rispettivamente, Parte Speciale "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O" e "P").

Acqua Novara VCO, a seguito dell'attività di rilevazione delle Aree a Rischio, non ha invece ritenuto necessario contemplare nella Parte Speciale i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili, quelli contro la personalità individuale (ad eccezione del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p.), i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, i reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché ai reati transnazionali, ai reati in violazione della Legge sul diritto d'autore e a quello di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al riguardo è opportuno sottolineare, infatti, che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei predetti reati in quanto i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose. Alcune fattispecie di reato, peraltro, non sono nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà aziendale.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Acqua Novara VCO di aggiornare il Modello con eventuali integrazioni relative ad ulteriori tipologie di reati che dovessero essere inserite nel catalogo dei Reati 231 o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.4. ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello da parte di Acqua Novara VCO è attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Adozione ed aggiornamento del Modello.

È rimessa ad Acqua Novara VCO la predisposizione degli aggiornamenti al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 21 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È rimessa alla responsabilità di Acqua Novara VCO l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'OdV il compito di dare impulso e di coordinare, sul piano generale, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare specifiche azioni di controllo sulla Società.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come segue.

3.5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto), le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di Acqua Novara VCO.

È, peraltro, riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni investendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV di Acqua Novara VCO ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni aziendali.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto richiesto dall'art. 6 del Decreto e dalle linee guida di Confindustria, dopo aver mappato le aree a rischio reato e individuato le possibili modalità attuative dei reati (vedi allegato Parte Speciale) è stato verificato se, nella progettazione dei protocolli, il sistema di controllo interno già presente in Acqua Novara VCO potesse consentire un'adeguata prevenzione del rischio di commissione dei reati ipotizzati.

La valutazione del sistema di controllo interno ha riguardato sia l'adeguatezza del controllo (disegno dell'architettura del controllo rispetto al rischio) che il funzionamento effettivo attraverso lo svolgimento di test di conformità.

Dall'analisi svolta è emerso che in Società sono già, presenti alcuni strumenti e precauzioni validi ai fini di un efficace sistema di controllo, quali:

- lo statuto;
- il manuale organizzativo di Acqua Novara VCO;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 22 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- il sistema di procure e deleghe;
- il regolamento per la gestione di gare ed appalti; l'organigramma, gli ordini di servizio, etc.;
- manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- il controllo del *budget*;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- le disposizioni, le circolari, le procedure e i regolamenti volti a favorire il rispetto della normativa applicabile.

Tali presidi e documenti sono idonei a prevenire talune fattispecie di reato e, pertanto, sono da considerarsi come parte integrante del Modello.

Ad essi si aggiungono le disposizioni previste nelle parti successive del presente documento (allegati compresi).

3.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Le componenti del Modello devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui i seguenti:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'art. 32 del Regolamento sopraccitato, infatti, prescrive l'adozione di *“misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”.*

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui la possibilità di autorizzare l'effettuazione di un'operazione deve essere attribuita a persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue o la controlla.

Tutte le attività individuate come sensibili devono, infatti, essere svolte nel rispetto del sopra richiamato principio di separazione delle funzioni tra le attività autorizzative (norme interne organizzative, conferimento di delega o procura, previsioni contrattuali), esecutive (verifica dei requisiti e predisposizione e invio dei documenti, delle informazioni e dei dati) e di controllo (verifica dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti da parte della Società e verifica a consuntivo).

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 23 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- le modalità operative di gestione di una operazione/processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.
- “Documentazione dei controlli”.

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.
- “Monitoraggio e informativa”.

Al fine di informare l'OdV sull'applicazione del Modello, il Direttore generale predispone una relazione semestrale indicando per ciascun reato applicabile ad Acqua Novara VCO le attività svolte in deroga alle procedure aziendali.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa l'affidamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento – e considerate le dimensioni della Società, è stato deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di OdV abbia una struttura collegiale. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stata ricostituito.

I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 24 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione devono essere forniti al momento della nomina dell'OdV adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti e il curriculum vitae di ciascun membro deve essere posto agli atti del consiglio.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

È pertanto rimesso al suddetto collegio il compito di svolgere, come OdV, le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

All'OdV viene attribuito un budget di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza, deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle eventuali necessità rappresentate dall'OdV nello svolgimento del proprio mandato (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati). Nell'elaborazione del budget l'OdV si può avvalere dell'ausilio delle funzioni aziendali più appropriate.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

All'OdV di Acqua Novara VCO è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 25 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;

- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale; il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, formalizzazione di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 26 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

4.3 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

La linea di *reporting* dell'OdV si indirizza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con due modalità:

- periodicamente, con scadenza semestrale;
- ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà in qualsiasi momento riferire al Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV - SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione e alle informative prescritte nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e, attinente all'attuazione del Codice Etico e del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti;
- provvedimenti sanzionatori irrogati agli Esponenti Aziendali, anche se non determinati dalla violazione del Codice Etico o del Modello
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Acqua Novara VCO nell'ambito della loro attività di controllo e da cui potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello o dei

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 27 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

principi codificati nel Codice Etico.

Deve, inoltre, essere segnalata ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal Modello e dal Codice o, comunque, comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Acqua Novara VCO.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al precedente punto 1, salvo quelle di provenienza interna di Acqua Novara VCO.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al soggetto investito della legale rappresentanza di Acqua Novara VCO eventuali modifiche/integrazioni della lista sopra indicata.

L'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e potranno essere anche anonime. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno essere effettuate tramite e-mail all'indirizzo odv@acquanovara.eu tramite posta indirizzata all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 c/o presso la sede di Acqua Novara VCO.

La violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato ai successivi capitoli 7 e 8.

Eventuali soggetti terzi interessati potranno indirizzare le segnalazioni all'OdV, secondo le modalità e ai recapiti sopra indicati.

TUTELE PREVISTE IN FAVORE DEL SEGNALANTE (SISTEMA C.D. DI WHISTLEBLOWING)

Il Whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", ed è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti.

Al fine di garantire che i soggetti segnalanti abbiano una protezione adeguata ed equilibrata, siano meglio protetti da ritorsioni e conseguenze negative, e per incoraggiare l'utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 28 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

In precedenza la legge 30 novembre 2017 n. 179 ha modificato la disciplina del whistleblowing, introducendo i commi 2-*bis*, 2-ter e 2-quater all'art 6 del D.lgs. 231/01 ed integrato la disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al Dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

Le segnalazioni oggetto di whistleblowing potranno, quindi, riguardare comportamenti, da chiunque realizzati all'interno della Società riscontrabili come violazioni dei principi e delle regole esposte nel Modello o nel Codice Etico di cui la Società si è dotata e che, in quanto tali, rappresentano un rischio per i Dipendenti, gli Organi Sociali e l'organizzazione aziendale nel suo complesso, tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di politica sociale dell'impresa, nonché la stessa mission aziendale.

Acqua Novara VCO ha adottato una specifica procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità disponibile nell'apposita sezione del sito internet aziendale cui si fa espresso rinvio, per chi intenda esercitare il diritto a segnalare eventuali illeciti e/o irregolarità.

Si ricorda che, ai sensi della normativa sul whistleblowing, la segnalazione dovrà essere fondata su elementi sufficientemente precisi, rispetto al fatto segnalato e all'autore dello stesso, da non far ritenere la segnalazione manifestamente calunniosa o infondata. Il segnalante, infatti, si assume la responsabilità disciplinare, civile e/o penale in caso di segnalazioni effettuate con dolo e/o colpa grave, senza il rispetto dei principi ispiratori della normativa sul whistleblowing che mira a tutelare l'integrità dell'ente.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di Acqua Novara VCO al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro, ad eccezione del caso in cui la segnalazione riguardi proprio il RPCT e il segnalante pertanto si rivolga direttamente ad ANAC.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

Canali di segnalazione interni

- a) **segnalazione tramite portale:** con l'utilizzo dell'apposito portale dedicato raggiungibile dalla home page del sito internet aziendale, attraverso il quale il personale di Acqua Novara VCO potrà effettuare la segnalazione con la garanzia di tutela dell'anonimato;
- b) **Segnalazioni orali:** la segnalazione interna può inoltre essere effettuata, su richiesta del segnalante con un incontro diretto con il RPCT o con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole, fissato in gg 10 (dieci). La richiesta può essere effettuata telefonicamente o inoltrata a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing@acquanovaravco.eu al RPCT. Per segnalazioni dirette all'OdV può essere richiesto appuntamento a mezzo mail all'indirizzo odv@acquanovaravco.eu.

Canale esterno:

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 29 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

esterno. L'attivazione e la gestione di tale canale sono affidate ad ANAC.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata al "Whistleblowing", si accede al servizio <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad es.: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il D.lgs. n. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

La Società assicura la piena riservatezza dell'identità del segnalante e garantisce, altresì, la massima tutela rispetto a qualsivoglia condotta di natura ritorsiva e/o discriminatoria collegata alla segnalazione. In particolare, sarà sempre vietata l'erogazione di sanzioni di carattere disciplinare ovvero qualsivoglia altra misura avente effetti ritorsivi sul rapporto di lavoro del segnalante. Il Modello prevede, infatti, espressamente l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, compia atti discriminatori o ritorsivi di qualunque natura in danno del dipendente che effettua la segnalazione ovvero qualora vengano violati i doveri di riservatezza a tutela dell'identità del segnalante.

- **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV:

- il report semestrale predisposto dal Direttore Generale al quale dovranno essere allegati:
 - 1) gli indicatori relativi alle anomalie sulle acque depurate;
 - 2) le statistiche sugli infortuni;
 - 3) eventuali verbali dello SPRESAL;
 - 4) il verbale della riunione annuale sulla sicurezza;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 30 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- 5) i verbali degli audit interni;
- 6) i rapporti dell'ente di certificazione esterna;
- 7) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto;
- 8) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto;
- 9) i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

- **Sistema delle deleghe**

L'OdV, infine, deve prendere atto e registrare il sistema delle deleghe di volta in volta adottato da Acqua Novara VCO, aggiornando, ove del caso, il Modello.

CAPITOLO IV B – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Secondo gli artt. 8 e 10 della Legge 190/12, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) a definire procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- e) vigila in ordine alla sussistenza delle eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui alle disposizioni del D.lgs. 39/13.

Al Responsabile della prevenzione della Corruzione si applica il regime di responsabilità di cui all'art. 1 commi 12 e ss. della legge n. 190/12.

Il Responsabile della Trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte di Acqua Novara VCO degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la comprensibilità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

CAPITOLO IV D – FLUSSI INFORMATIVI TRA IL RPC E L'ODV

L'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione definiranno tra loro le modalità di coordinamento e di raccordo informativo tra i due organi. In particolare, dovranno comunicare gli uni agli altri eventuali segnalazioni ricevute o circostanze riscontrate connesse a comportamenti

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 31 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

corruttivi, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni corruttivi.

L'OdV comunicherà al RPC, secondo le modalità che verranno stabilite dagli stessi:

- eventuali esiti delle attività di monitoraggio che potrebbero essere utili alla manutenzione/adequamento del PTC.
- segnalazioni ricevute e/o istruttorie aperte per consentire al RPC di avviare la propria istruttoria e in tal modo verificare se i presunti fenomeni corruttivi siano anche "attivi" e non solo "passivi" e a vantaggio o interesse dell'Azienda

L'OdV, a sua volta, riceverà dal RPC i report delle attività svolte nei settori sensibili previsti dal MOG al fine di consentire a quest'ultimo analogo valutazione dell'adeguatezza/aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione.

L'OdV dovrà coordinarsi con il Responsabile per la Trasparenza (qualora non vi sia coincidenza tra i soggetti che ricoprono la carica), con il RPC, il Collegio Sindacale e/o i Revisori. In particolare, gli organi di controllo legale e contabile ma anche gli amministratori di Acqua Novara VCO dovranno comunicare all'OdV notizie, segnalazioni, verifiche o controlli che possano avere attinenza con i suoi compiti o che possano impattare sul sistema di prevenzione ex D.lgs. 231/01.

CAPITOLO V – FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

1- FORMAZIONE DEL PERSONALE

Acqua Novara VCO promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV verifica la tempestiva fruizione della formazione da parte del personale, formazione che è articolata come di seguito indicato:

- a) personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: corso di formazione iniziale realizzato in sede, esteso di volta in volta a tutti i neoassunti;
- b) altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; *e-mail* di aggiornamento.

2 – INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Acqua Novara VCO promuove la conoscenza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A tal fine, ogni partecipante alle gare bandite da Acqua Novara VCO dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla Società e pubblicato sul sito internet aziendale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

A tutti gli aggiudicatari di gare, ai consulenti, ai conferitori di rifiuti sugli impianti di depurazione,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 32 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

ai clienti ai quali viene rilasciata autorizzazione allo scarico industriale e per tutte le convenzioni approvate in Consiglio di Amministrazione, viene fatta firmare apposita informativa sull'accettazione del Codice Etico.

CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

1- PRINCIPI GENERALI

Elemento essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2 – SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

- *Misure nei confronti di lavoratori subordinati non dirigenti*

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

La predeterminazione delle norme sostanziali e procedurali, ossia dei fatti disciplinari rilevanti, delle sanzioni corrispondenti a tali fatti e delle procedure di contestazione delle sanzioni irrogate è affidata al Contratto collettivo di lavoro applicato in Acqua Novara VCO e vigente alla data della violazione, ossia il CCNL Settore Gas Acqua.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da sei a dieci giorni;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 33 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il Decreto. In particolare, si applicano i seguenti provvedimenti.

Costituisce, altresì, violazione del Modello il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul *whistleblowing* ex D.lgs.n.24/2023 ed eventuali s.m.i. a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero, multa, sospensione o trasferimento (ove previsto), il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli – o adottati, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'OdV previsti dal par. 4.4;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing.

Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto:

- (Gas Acqua) dovendosi ravvisare in tale comportamento "un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro" di cui al punto 6) dell'art. 21 "Provvedimenti disciplinari".

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal Decreto:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 34 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- (Gas Acqua) dovendosi ravvisare in tale comportamento “un’infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o tale da provocare all’azienda grave nocimento morale e/o materiale nonché da costituire un atto che costituisce delitto a termine di legge”, di cui al punto 7) dell’art. 21 “Provvedimenti disciplinari”.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza della Società.

Le sanzioni e l’eventuale risarcimento del danno sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l’azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare viene continuamente monitorato dalla Direzione Personale con il supporto, qualora necessario, dell’OdV.

Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l’introduzione delle nuove disposizioni.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

- **Misure nei confronti dei dirigenti**

I prestatori di lavoro con qualifica dirigenziale sono soggetti al vigente CCNL Dirigenti Industria.

In caso di violazione del Modello organizzativo, nonché della legge sul *whistleblowing* e della procedura applicativa, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il Decreto;
- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 35 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'OdV previsti dal par. 4.4;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul *whistleblowing* e della procedura applicativa.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

3 – MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

L'OdV, in caso di presunta violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'OdV, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

4 – MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'OdV, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'OdV, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5 – MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

L'adozione - da parte di *partner* commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - di comportamenti in contrasto con i principi ed i valori contenuti nel Modello sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Modello sarà considerato inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 36 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

6 – IL SISTEMA PREMIALE

L'implementazione del sistema retributivo e premiale della Società deve tener conto della **compliance** normativa quale componente delle condizioni per l'attribuzione di eventuali premi.

In tale prospettiva, l'eventuale riconoscimento di premi al raggiungimento di obiettivi di risultato deve ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Laddove gli obiettivi siano stati raggiunti utilizzando mezzi illeciti o fraudolenti, non solo i Destinatari non avranno diritto ad alcun premio ma, laddove lo stesso sia già stato erogato, la Società si riserva di agire nei confronti del Destinatario per l'ingiustificato arricchimento del Destinatario stesso oltre ad applicare le sanzioni del caso.

Per tale scopo, il sistema premiale deve essere formalizzato per iscritto, in particolare per quanto concerne obiettivi, corrispettivi e termini di pagamento e deve altresì prevedere espressamente il rispetto della legalità quale condizione necessaria per vedere riconosciuto il conseguente premio.

La valutazione degli obiettivi deve essere effettuata tramite processo di **performance review** con il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate all'attività lavorativa del Destinatario.

Salvo applicazione di sanzioni più gravi, il sistema premiale deve prevedere quale criterio di decurtazione del premio maturato:

- la mancata partecipazione a sessioni formative (ad esempio in materia di responsabilità degli enti e in relazione al Modello o suoi protocolli preventivi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.);
- la violazione di norme del Modello, del Codice Etico, di Protocolli preventivi o procedure operative richiamate dal Modello stesso.

Fermo quanto precede, eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti.

CAPITOLO VII – VERIFICA, CONFERMA, APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifica:

i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello che si concretizza con il report semestrale redatto dal Direttore Generale di cui al capitolo IV

ii) sempre semestralmente, l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà certificato dall'OdV tramite la relazione di cui al capitolo IV par.3. L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nella Relazione annuale che l'OdV predisporrà per il Consiglio di Amministrazione della Società.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 37 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello organizzativo di Acqua Novara VCO riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La Parte Speciale è divisa in Sezioni che, come già richiamato nella Parte Generale, prendono in considerazione le fattispecie di reato ed alcuni specifici protocolli qui di seguito elencati:

Sezione A - Reati nei confronti della P.A.

Sezione B - Delitti di criminalità organizzata

Sezione C - Reati societari

Sezione D - Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sezione E - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Sezione F - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sezione G - Delitti contro l'industria e il commercio

Sezione H - Reati in violazione della legge sul diritto d'autore

Sezione I - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione L - Reati ambientali

Sezione M – Reati tributari

Sezione N – Reati di razzismo e xenofobia

Sezione O – Delitti contro il patrimonio culturale

Sezione P – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La Parte Speciale, in ogni sua sezione, stabilisce le regole di condotta a cui tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio - pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello - devono attenersi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

La Parte Speciale, in ogni sua sezione, ha inoltre la funzione di:

- a. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV (e agli eventuali responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso) alcuni strumenti operativi per esercitare al meglio le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 38 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

La Parte Speciale si connette con le specifiche procedure adottate dalla Società che presidiano e disciplinano i principali processi dell'organizzazione di Acqua Novara VCO.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 39 di 161

SEZIONE “A”

REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

1. Premessa

La presente Sezione “A” della Parte Speciale contiene le norme comportamentali a cui i Destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con la P.A..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

Nella presente Parte Speciale vengono, pertanto, dettagliati e specificati i comportamenti richiesti ai Destinatari che, nello svolgimento delle proprie attività, intrattengono rapporti con la P.A..

2. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A.

Qui di seguito si riporta la descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto che in via di mera ipotesi potrebbero essere commessi dagli Esponenti Aziendali nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la P.A..

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l’erogazione, è uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da “... **chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione ...**”, ometta di destinare, anche solo parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con un ritardo essenziale (ossia, che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento dell’attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. A nulla rileva che l’attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di altre opere di pubblico interesse differenti da quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione.

L’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo generico; è, dunque, sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per cui erano stati concessi.

Il reato di malversazione si configura astrattamente allorché si ometta di impiegare, anche solo in parte, i fondi agevolati ottenuti o li si destini a scopi diversi da quelli dichiarati.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 40 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

L'iniziale clausola di riserva ("*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis*") determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita, appunto, dall'art. 640-*bis* c.p.). Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nell'omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. Pertanto, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316-*ter* c.p. punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si configura astrattamente allorquando, allo scopo di ottenere a favore della Società contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, un Esponente Aziendale predisponga o utilizzi false dichiarazioni, ovvero ometta informazioni dovute.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. La concussione è il più grave dei delitti contro la P.A. e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra Pubblico Ufficiale (o Incaricato di un pubblico servizio) e privato. Mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, infatti, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al Pubblico Ufficiale (o all'Incaricato di un pubblico servizio) sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale (o all'Incaricato di un pubblico servizio) che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi è ravvisabile una responsabilità penale esclusivamente in capo al Pubblico Ufficiale, mentre il privato va qualificato come persona offesa.

Pertanto, il reato di concussione si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio ad incidere sul Dipendente o sul rappresentante della Società, con la finalità di coartarne la volontà e di condizionarne quindi il comportamento.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione sono destinate ad assumere un rilievo assolutamente marginale ai fini del Decreto. Posto, infatti, che la responsabilità da reato non può riguardare gli enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'ente potrà rispondere per episodi di concussione (che appaiono assolutamente remoti) solo nel caso in cui un Esponente Aziendale abbia concorso con un Pubblico Ufficiale alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p. e che il Reato sia posto in

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 41 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta in denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il Pubblico Ufficiale, nonché i soggetti Incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblico impiegato, e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio o l'esercizio del potere sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate, si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il Pubblico Ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al Pubblico Ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p. (ovvero dagli artt. 56-317 c.p., laddove la condotta del Pubblico Ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione da parte del privato).

In pratica ciò che caratterizza la corruzione, e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra Pubblico Ufficiale e privato. Nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, risultando entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione (o del tentativo di concussione) non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Pertanto, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si configura astrattamente allorquando un Esponente Aziendale di Acqua Novara VCO corrisponda, o prometta di corrispondere, a un Pubblico Ufficiale denaro o altra utilità per indurlo a esercitare le sue funzioni o i suoi poteri o per aver già esercitato dette funzioni o poteri.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando un vantaggio per il corruttore. La fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra Pubblico Ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al Pubblico Ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati, i soggetti indicati dagli artt.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 42 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

320 e 322-*bis* c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il c.p. prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319-*bis*), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni nonché il pagamento o il rimborso di tributi ovvero - ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini - la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

Pertanto, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura astrattamente allorquando un Esponente Aziendale della Società corrisponda o prometta di corrispondere a un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato, dunque, coincidono esattamente con quelli sopra richiamati dei delitti di corruzione, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. A differenza della fattispecie di cui all'art. 317 c.p. i soggetti attivi del reato qui considerato sono sia il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio sia il privato che, pur non essendo costretto ma solamente indotto a dare o promettere denaro o altra utilità, conserva in questo caso una possibilità di scelta.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi (art. 320 c.p.) e pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Analogamente a quanto sopra evidenziato con riguardo agli artt. 318 e 319 c.p. il reato di corruzione di persona Incaricata di pubblico servizio si configura astrattamente allorquando un Esponente Aziendale della Società corrisponda o prometta di corrispondere a un Incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità, per indurlo, rispettivamente, (i) a esercitare le sue funzioni o i suoi poteri, o per aver già esercitato dette funzioni o poteri ovvero (ii) a compiere, o per aver già compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 43 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

L'art. 321 c.p. dispone che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Astrattamente, il reato d'istigazione alla corruzione rileva ai nostri fini tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento dell'Esponente Aziendale della Società finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p., ipotesi in danno dello Stato)

La truffa è richiamata dal Decreto solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico; per la consumazione dello stesso è, dunque, necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato. L'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla P.A. documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del Decreto, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Pertanto, il reato di truffa (ipotesi in danno dello Stato) si configura astrattamente allorché un Esponente Aziendale di Acqua Novara VCO, mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifici o raggiri, procuri alla Società un ingiusto profitto da cui derivi un danno allo Stato.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave e autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee. Tale ipotesi si distingue, dunque, da quella prevista e punita dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Pertanto, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si configura

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 44 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

astrattamente allorché un Esponente Aziendale della Società rappresenti la realtà, tramite artifici o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente alla Società contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l’essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di alcuna responsabilità da reato in capo all’Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo - si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto è punita anche la commissione dei reati elencati anche nella forma del tentativo; tuttavia la Società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

- Peculato (art. 314 c.1 c.p.)

Tale reato punisce il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in ragione del suo ufficio, ha il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile e se ne appropria.

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.1 Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio

Al di là delle sintetiche definizioni della Parte Generale del Modello, qui di seguito si precisano le caratteristiche del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

La funzione legislativa è esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, etc.).

La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario che svolgono

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 45 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero, ad es.), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono le medesime attività (giudici onorari, popolari, giudici di pace, etc.). Nella funzione giudiziaria rientra un insieme di altre funzioni ausiliarie: il cancelliere, il segretario, il perito, l'interprete, il curatore fallimentare, etc.

La pubblica funzione amministrativa è definita nel secondo comma dell'art. 357 c.p.: ***“Agli stessi effetti [agli effetti della legge penale] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”***.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico ed abbia le caratteristiche richiamate dall'art. 357 c.p..

La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. (poteri di rappresentanza) ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, etc.).

Secondo la giurisprudenza, è pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè colui che, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della P.A..

La norma di cui all'art. 322-bis, c.p. assimila ai pubblici ufficiali italiani coloro che, nelle istituzioni internazionali ivi menzionate o in Stati esteri, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle del nostro ordinamento.

La definizione di Incaricato di pubblico servizio è dettata dall'art. 358 del c.p.: ***“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”***.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici del carattere pubblicistico dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- lo svolgimento di attività sulla base di una convenzione e/o concessione con la P.A.;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la preordinazione al soddisfacimento di interessi pubblici.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 46 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

Alcune disposizioni si riferiscono non a qualsiasi incaricato di pubblico servizio, ma solo a colui che sia anche pubblico impiegato (cfr. artt. 320, 321, 322, c.p.). Questa qualifica si collega ad un rapporto di impiego con un ente pubblico.

La norma di cui all'art. 322-bis, c.p. assimila agli incaricati di pubblico servizio italiani coloro che, nelle istituzioni internazionali ivi menzionate o in Stati esteri, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle del nostro ordinamento.

Sono Incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. La sussistenza della qualifica di Incaricato di pubblico servizio deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro svolta in concreto.

Poiché il capitale sociale di Acqua Novara VCO è detenuto da Soggetti Pubblici (enti locali), adottando un approccio prudenziale, in sede di Mappatura è stata rilevata l'ipotesi eccezionale in cui suoi Esponenti aziendali, nell'esercizio di peculiari funzioni, possano rivestire il ruolo di "Incaricati di un pubblico servizio", potendo trovarsi esposti al rischio di commissione del reato di Concussione o di Corruzione c.d. passiva, relazionandosi con i soggetti privati.

Per tali ipotesi viene loro fatto divieto di abusare di tale condizione e qualifica soggettiva (es. assumendo un atteggiamento prevaricatore e costrittivo nei riguardi del soggetto privato) e/o di richiedere, indurre o costringere il privato a dare, o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o qualsiasi forma di utilità. Ove siffatto comportamento abbia indotto, anche erroneamente, il privato a dare indebitamente o ad offrir loro – anche indirettamente - denaro od altra utilità, è vietato all'Esponente aziendale di Acqua Novara VCO di accettarle, dovendo darne immediata informativa al superiore gerarchico ed all'OdV di quest'ultima.

3. I Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

4. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri). Sono, di conseguenza, considerate a rischio tutte le aree e funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività intrattengono rapporti con la P.A.. Sono parimenti da considerare a rischio (indiretto) le aree aziendali che, pur non intrattenendo rapporti diretti con le P.A., gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi o utilità a Pubblici Ufficiali nella commissione di reati.

Nell'ambito della potenziale commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate nell'interesse

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 47 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

o a vantaggio della Società, sono state individuate più specificamente a rischio le seguenti attività per via delle possibili occasioni di rapporto con la P.A.:

- (i) negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti - concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- (ii) negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti - concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- (iii) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, e nelle verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- (iv) reporting finanziari;
- (v) gestione contenzioso e recupero crediti verso soggetti privati e pubblici;
- (vi) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi e liquidi;
- (vii) la gestione dei rapporti con gli enti competenti in occasione di accertamenti, ispezioni o verifiche di natura fiscale, previdenziale, lavoristica, finanziaria (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL Aziende sanitarie);
- (viii) gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- (ix) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni o finanziamenti pubblici da parte di enti pubblici italiani o comunitari ed il loro impiego, nonché qualunque forma di agevolazione o sgravio di natura previdenziale o fiscale;
- (x) gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari;
- (xi) gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri;
- (xii) gestione degli acquisti con fornitori di beni, servizi e opere, con outsourcers, partners, consulenti, appaltatori e sub-appaltatori.

Rappresentano inoltre Aree di Rischio indiretto:

- (i) la selezione e l'assunzione del personale;
- (ii) il conferimento di incarichi di consulenza;
- (iii) l'elargizione di omaggi o liberalità;
- (iv) la stipula di contratti di sponsorizzazione.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere definite dalla Società, sentito

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 48 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

eventualmente l'OdV.

5. Principi generali di comportamento

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, con particolare riferimento alle attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con esponenti della P.A., nonché a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Modello e nelle procedure operative volte a garantire la correttezza e trasparenza nei processi, in particolare in quello di approvvigionamento, in quello per l'assunzione del personale, per il conferimento di consulenze e per l'elargizione di omaggi/liberalità;
- nello Statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, il Manuale Organizzativo e altre disposizioni emesse da Acqua Novara VCO, con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la P.A.
- in ogni altra normativa aziendale relativa al sistema di controllo interno.
- nelle convenzioni, regolamenti o altri documenti vincolanti emessi dall'Autorità d'Ambito.

Ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di Acqua Novara VCO (attraverso l'invio di nota informativa ovvero mediante inserimento degli standard contrattuali di apposita clausola che vincoli la controparte contrattuale a conformarsi ai principi ivi codificati). La conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti con la P.A., se non da parte dei soggetti a ciò deputati in base a quanto stabilito dall'organigramma aziendale, da eventuali protocolli, ordini di servizio o deleghe;
- effettuare elargizioni in denaro o riceverle;
- offrire o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, promessa di assunzione, sponsorizzazione di eventi) in favore di esponenti di P.A. (o di soggetti da questi ultimi indicati) che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Acqua Novara VCO, ivi inclusa qualsiasi utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 49 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- è fatto divieto inoltre di abusare della posizione di incaricato di “pubblico servizio” per ottenere utilità a vantaggio personale o dell’azienda;
- porre in essere alcuna situazione di conflitto d’interessi nei confronti della P.A.;
- in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato distribuire a esponenti di P.A. omaggi o regalie. Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore o rientrare negli usi (es. doni di modico valore in occasione di festività) e comunque sempre conformi alla normativa interna adottata;
- presentare a organismi pubblici dichiarazioni false o prive delle informazioni dovute nel contesto di procedure volt all’ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni, erogazioni pubbliche, e compiere qualsiasi attività volta a trarre in inganno organismi pubblici; destinare le somme di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Collaboratori, Partner o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione o incarico da svolgere, al corrispettivo pattuito, alle caratteristiche del rapporto di partnership e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricercare, o instaurare relazioni personali di favore, di influenza, di ingerenza capaci di condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito di una procedura;

I Destinatari, nel rispetto delle rispettive funzioni e prerogative e per quanto a loro conoscenza, vigilano affinché non siano favorite azioni ed interferenze di natura corruttiva da parte di terzi nell’interesse e a vantaggio della Società. Nel caso si realizzassero tali eventi, la Società si attiverà per porre nel nulla gli eventuali conseguenti vantaggi e procederà a denunciare il reato all’Autorità giudiziaria.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con esponenti della P.A. per le aree di attività rientranti tra quelle a rischio devono essere gestiti in modo corretto e trasparente, da parte dei soggetti a ciò deputati in base alla propria funzione aziendale, a quanto stabilito dall’organigramma o in eventuali protocolli, ordini di servizio o deleghe, per quanto possibile favorendo, in occasione di incontri con funzionari pubblici, la presenza di almeno due Esponenti Aziendali;
2. è fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della P.A.;
3. gli incarichi conferiti ai Collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l’indicazione del compenso pattuito, e devono essere esaminati dal responsabile di Funzione interessato ed approvati dalla Direzione competente (Amministrativa, Tecnica o generale) che ne darà notizia all’organo amministrativo. I compensi dei Collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell’incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 50 di 161

4. i Collaboratori devono essere scelti sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, oltre che in relazione alla loro reputazione e affidabilità. Gli incarichi devono comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico e di impegno al rispetto del Modello;
5. i contratti stipulati con Fornitori e Partner devono essere redatti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere esaminati dal Responsabile di Funzione interessato ed approvati dal Direttore competente (Amministrativo, Tecnico o Generale), che ne darà notizia all'organo amministrativo;
6. in generale, in ottemperanza al principio di segregazione dei poteri, non deve esservi identità di soggetti tra chi richiede la prestazione e chi la autorizza, ad eccezione della Direzione Generale. Le prestazioni devono sempre risultare congrue, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o di eventuali tariffari;
7. i contratti stipulati con Fornitori e Partner devono comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico;
8. tutti i pagamenti devono rispondere ai principi di tracciabilità e di trasparenza: sono ammessi pagamenti in contanti solo per la somma non eccedente € 500,00, che dovranno essere sempre e comunque giustificati e contabilizzati come previsto dall'articolo 6.2 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria nei settori speciali;
9. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o stranieri ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni e agevolazioni pubbliche, così come la documentazione presentata a tale scopo, devono contenere elementi veritieri e, in caso di ottenimento del finanziamento, deve essere prodotta apposita rendicontazione, ove siano indicati anche gli scopi per cui l'erogazione pubblica è stata concessa e la sua effettiva utilizzazione;
10. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle predette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;
11. nel caso di accertamenti ed ispezioni di qualsiasi natura (fiscale, tributaria, previdenziale, lavoristica, finanziaria) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della Funzione oggetto dell'ispezione ovvero dal Direttore Generale;
12. il responsabile della Funzione interessata dall'ispezione ovvero il direttore generale ovvero il soggetto delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano il verbale delle operazioni compiute e deve richiederne una copia, che dovrà essere adeguatamente archiviata. Qualora non sia stato possibile ottenere copia dei verbali, l'Esponente Aziendale presente all'ispezione provvederà a redigere un verbale a uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione allo svolgimento delle attività ispettive. Il responsabile della Funzione deve informare per iscritto l'OdV circa l'insorgere di qualsiasi criticità nel corso dell'ispezione e, comunque, deve inviare all'OdV copia del verbale di ispezione;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 51 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

13. la Direzione Amministrativa deve garantire l'applicazione dei principi e dei criteri indicati nella specifica procedura adottata dalla Società per l'assunzione del personale;
14. nel caso in cui le comunicazioni con la P.A. siano effettuate attraverso supporti informatici, deve essere sempre individuabile l'identità dell'operatore che immette i dati, attraverso adeguati sistemi di autenticazione o utilizzo di dispositivi di firma digitale. Devono essere previsti adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la P.A., tramite la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta sottoscritta dai soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe);
15. in tema di programmazione e nel rispetto dei regolamenti adottati dalla Società, al Comitato di Direzione compete l'obbligo di implementare e rafforzare il processo di pianificazione dei fabbisogni. Mediante una verifica trimestrale, il Comitato deve stabilire un cronoprogramma delle attività, coordinando il piano degli investimenti con le attività da eseguire;
16. la Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Tecnica e la Direzione Operazioni & Manutenzione devono verificare che tutti gli ordini di acquisto siano coerenti con il budget approvato, monitorando almeno con cadenza bimestrale gli scostamenti rilevanti rispetto al budget e le motivazioni sottostanti.

6. Principi procedurali generali

Per ognuna delle aree a rischio sono stati individuati i seguenti standard di controllo:

- a) segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) tracciabilità: il soggetto che firma le comunicazioni alla P.A. deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

La responsabilità di ogni operazione a rischio ricade sul responsabile di Funzione, in base all'organigramma o alla procedura aziendale applicabile ovvero dietro designazione con ordine di servizio o delega da parte della Direzione Generale o dell'Amministratore.

Per ogni singola operazione a rischio, devono essere conservate e archiviate, anche solo su supporto informatico, a cura di detto responsabile le seguenti informazioni:

- (i) la sintetica descrizione dell'operazione a rischio, con evidenza - in caso di procedura per l'affidamento/appalto di opere - del valore economico dell'operazione stessa;
- (ii) la P.A. coinvolta nell'operazione;
- (iii) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 52 di 161

Ad esempio, per la partecipazione a procedure a evidenza pubblica:

- la proposta;
- altri passaggi significativi della procedura;
- le garanzie rilasciate;
- l'esito della procedura;

per l'eventuale partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- la richiesta del finanziamento;
- altri passaggi significativi della procedura;
- l'esito della procedura;
- la rendicontazione del contributo o finanziamento pubblico ottenuto;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione;
- la sintetica descrizione dei criteri selettivi di eventuali Partner, in caso di partecipazione congiunta all'operazione, e di eventuali subappaltatori, in caso di aggiudicazione, e la verifica che questi ultimi siano inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List";
- la dichiarazione rilasciata dagli eventuali Partner da cui risulti l'impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio ritenuti rilevanti.

7. Regole di comportamento per aree di rischio

7.1 Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla P.A..

La gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti istituzionali appartenenti a Enti pubblici quali Regioni, Province, Autorità deputate alla regolamentazione e gestione del Sistema idrico Integrato (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ATO) connessi alla rappresentazione ed evidenziazione di particolari esigenze del gestore del SII e a proposte di introduzione, modifica di eventuali provvedimenti normativi, convenzioni, Piani Regionali, Protocolli d'Intesa, accordi di programma, ipotesi tariffarie, a vantaggio o nell'interesse della società deve improntarsi al massimo rispetto delle norme comportamentali rappresentate al capitolo 5) del presente sezione del Modello.

È pertanto fatto divieto di:

- a) dare o promettere denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 53 di 161

- b) riconoscimento, promettere qualsivoglia utilità al Funzionario Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: (i) l'assunzione di persona legata al Funzionario Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo, (ii) la gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing (iii) la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta (iv) l'assegnazione di forniture o s a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta

Selezione del personale

È espressamente vietato:

- assumere all'interno della Società ex-funzionari della P.A. che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della P.A. o ad atti ispettivi, nei confronti di Acqua Novara VCO nel periodo di un triennio precedente;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti;
- assumere all'interno della Società soggetti indicati da funzionari della P.A. o loro parenti, affini, amici, etc.

La selezione del personale avviene in conformità al **Regolamento di selezione del personale** e al D.lgs. 39/13. La procedura di assunzione deve essere monitorata dal Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" che deve preliminarmente accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità del candidato. Le autocertificazioni di insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/13 sono pubblicate nel sito di Acqua Novara VCO.

È vietato promettere, accordare o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi per il raggiungimento dei quali il lavoratore sia indotto a commettere uno dei reati previsti dal Decreto. Fermo quanto precede, si rimanda al Capitolo VI, paragrafo 6 - "**il sistema premiale**" – per la definizione del sistema premiale previsto dalla Società.

Regolamenti aziendali adottati:

- (i) Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022.

7.2 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù.

È fatto espresso divieto in qualsivoglia circostanza di presentare dichiarazioni e/o attestazioni non veritiere a Soggetti pubblici nazionali o esteri (quali ad esempio Amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti, Enti pubblici locali, enti pubblici economici, Autorità giudiziaria; Amministrazione Finanziaria, Forze dell'Ordine, Garante Privacy, etc.) in particolare al fine di conseguire di erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 54 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Per ciascuna pratica deve essere conservata adeguata documentazione (cartacea o su supporto informatico) che consenta l'effettuazione di controlli ex post in merito all'operazione e la tracciabilità delle relative operazioni finanziarie.

Ogni comunicazione, attestazione, dichiarazione rivolta alla P.A. deve essere resa conformemente alla legge, ai regolamenti applicabili e tale da agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche ispettiva, esercitate dalla P.A.

È obbligo degli Esponenti Aziendali informare senza indugio l'OdV nel caso di comportamenti tenuti da addetti della PA che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto.

7.3 Comportamento da tenere nei rapporti con soggetti pubblici in occasione di in sede di ispezioni, controlli, sopraluoghi

In caso di ispezioni, controlli, sopraluoghi da parte di funzionari pubblici presso le sedi della Società - fatti salvi i casi in cui sia richiesto e motivato un colloquio diretto con personale specificamente individuato – devono presenziare almeno due Esponenti aziendali espressamente autorizzati.

Partecipanti in sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica giudiziaria, tributaria, amministrativa, quali ad esempio quelle relative al D.lgs. 81/2008 o alla normativa ambientale, condotte dalla ASL, dall'INPS, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

7.4 Gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogati da soggetti pubblici

Quando la Società fa richiesta, anche indirettamente, per l'erogazione di un finanziamento pubblico (es. richiesta di contributi, sovvenzioni o comunque concessione di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla U.E. e destinati alla realizzazione di un pubblico interesse), si conforma ai seguenti principi:

- conformare la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza ed eticità;
- le dichiarazioni rese a Organismo pubblici nazionali devono essere vere e complete;
- tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento deve essere conservata con attenzione;
- anche i soggetti terzi che assistono la società nelle fasi di individuazione dei bandi e di preparazione nella documentazione, devono assumersi tramite specifiche clausole contrattuali l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché le prescrizioni del Codice Etico;
- le erogazioni ottenute devono essere destinate alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- garantire specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (in particolare sulla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 55 di 161

- i rapporti con i Funzionari Pubblici devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti all'uopo autorizzati;
- nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute e conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.

7.5 Gestione del contenzioso

Specifico regolamento interno deve definire le modalità di selezione per il conferimento d'incarico dei mandati alle liti e di consulenza legale ad avvocati esterni.

La società deve assumere informazioni sull'andamento del giudizio, sulle prospettive di possibile esito per valutare con il legale incaricato le strategie processuali anche rispetto a possibili soluzioni transattive o conciliatorie.

I dati e le comunicazioni destinate all'Autorità Giudiziaria devono essere veritieri, complete ed accurate, nonché devono essere tracciabili le attività svolte tramite l'archiviazione dei dati giudiziari.

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a componenti collegio arbitrale, giudici, periti di ufficio, polizia giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento favorevole alla società;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare la società nel corso di un processo;

La documentazione aziendale trasmessa agli organi competenti per il contenzioso deve essere adeguatamente conservata presso la Società.

7.6 Pianificazione operativa e controllo di gestione

Di centrale importanza nella conduzione delle attività di Acqua Novara VCO il rispetto dei criteri per l'elaborazione ed approvazione del budget annuale, o periodici (cc.dd. *unbundled report*) previsti dalla normativa di settore e che devono coinvolgere le funzioni aziendali competenti all'identificazione delle risorse economiche necessarie.

Devono pertanto essere regolati internamente i processi di analisi dei dati di consuntivo e previsionali, la rilevazione e il monitoraggio di eventuali sforamenti di budget attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti. Tutte le attività svolte e le decisioni assunte devono essere documentate (su supporto cartaceo o informatico).

7.7 Comportamento da rispettare in caso di partecipazione a gare indette dalla P.A.

La partecipazione a gare indette dalla P.A. impone agli Esponenti Aziendali lo scrupoloso rispetto delle norme di legge applicabili e del presente "Modello".

In sede di affidamento di appalti promossi dalla P.A. è vietato agli Esponenti Aziendali:

- (i) offrire denaro o doni ai dipendenti/funzionari della P.A. o loro parenti;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 56 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- (ii) porre in essere comportamenti volti ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti;
- (iii) proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il dipendente/funziario della PA;
- (iv) accedere, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito in conformità della normativa vigente (legge n. 241/90 e successive modificazioni).

Qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti/funzionari della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula della gara ed alla sua esecuzione, dovrà essere tempestivamente segnalata all'OdV.

7.8 Gestione degli acquisti con Fornitori, Outsourcers, Appaltatori e subappaltatori

In conformità alla normativa applicabile (la qualificazione di società a partecipazione pubblica di Acqua Novara VCO impone il rispetto delle norme previste dal Codice degli Appalti) regolamenti interni/ protocolli devono definire le modalità di gestione degli acquisti di beni, di servizi, di opere di prestazioni di consulenze per ogni tipologia di spesa, sia con riferimento agli affidamenti diretti sia relativamente a procedure competitive.

In particolare, devono essere definiti: (i) i criteri di selezione, (ii) deve essere verificata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi tra il soggetto che gestisce il processo di acquisto ed il fornitore-appaltatore. (iii) modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, (iv) procedure formali e documentate per la definizione di un congruo corrispettivo, (v) procedure di monitoring dell'esecuzione dei servizi - lavori affidati, (vi) devono essere implementati meccanismi di reportistica periodica sugli acquisti effettuati (vii) la Società predispone la conservazione dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti, (viii) e operazioni di acquisto ed i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati

Nelle operazioni di acquisto è vietato:

- (i) abusare della eventuale posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità;
- (ii) alterare la fatturazione delle operazioni di acquisto;
- (iii) autorizzare pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- (iv) chiedere, o comunque indurre il fornitore a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettergli o aggiudicarli un qualsiasi contratto.
- (v) È vietato accettare omaggi e altre liberalità salvo quelle di modico valore, pena la risoluzione del contratto e l'esclusione dall'albo fornitori.

Al fine di valutare e monitorare costantemente le performance dei propri fornitori, la Società si è dotata di un sistema di rating dei vendor al fine di valutare il livello di qualità offerta, il rispetto dei tempi di risposta, la conformità alla normativa vigente con particolare riguardo a quella in materia di ambiente e sicurezza, il rispetto dei principi di responsabilità sociale.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 57 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

La valutazione viene effettuata in modo sistematico e tracciabile, al fine di garantire oggettività, disponibilità e confrontabilità delle informazioni raccolte.

I parametri di riferimento del vendor rating sono ripartiti in due categorie:

1. requisiti inerenti la “capacità soggettiva” suddivisi in “Certificazioni di sistema” e “Requisiti reputazionali”;
2. requisiti attinenti la “performance contrattuale” suddivisi in “Qualità nell’esecuzione del contratto”, “Non Conformità ricevute”, “Penali ricevute”.
3. Requisiti attinenti la “sicurezza e sostenibilità”

Sono considerati ai fini dell’attribuzione del rating di impresa gli affidamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro.

L’ufficio Acquisti e Appalti si preoccuperà di verificare il possesso delle certificazioni e di eventuali requisiti “reputazionali”.

Entro 10 giorni dalla chiusura di ogni contratto il responsabile della funzione coinvolta nell’attività di approvvigionamento compilerà un questionario inerente la prestazione/esecuzione del fornitore, per quanto riguarda gli aspetti tecnico/operativi legati all’esecuzione del contratto.

Alla gestione acquisti consegue anche la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione del magazzino (flussi in entrata e in uscita, giacenze) prevedendo:

- a. la definizione dei livelli autorizzativi necessari per la gestione delle movimentazioni di magazzino;
- b. procedure apposite eventualmente integrate dall’utilizzo di software gestionali che consentano la tracciabilità delle attività di movimentazione (in entrata e in uscita);
- c. specifici programmi e controlli antifrode;
- d. la predisposizione e l’aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- e. l’esecuzione di periodiche attività di riconciliazione delle movimentazioni di magazzino;
- f. l’obbligo di conservare la documentazione attestante tutte le movimentazioni effettuate su base almeno semestrale;
- g. lo svolgimento di audit periodici sulle riconciliazioni dei rendiconti;
- h. verifiche qualitative dei prodotti sia in entrata che in uscita;
- i. i criteri e le modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di soggetti dotati di adeguati poteri autorizzativi;
- j. la corretta contabilizzazione delle giacenze di magazzino a bilancio.

1.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 58 di 161

Regolamenti aziendali adottati:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria nei settori speciali approvato dal CdA in data 25/07/2023
- Regolamento del sistema di qualificazione fornitori e Vendor Rating approvato dal CdA in data 24/05/2021 e 28/01/2022.
- Regolamento Legali approvato dal CdA in data 30/06/2021

7.9 Gestione della tesoreria, omaggistica, spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale.

È vietato distribuire omaggi verso funzionari della PA, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti che non siano di modico valore. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e adeguatamente documentato.

Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'OdV.

È pertanto fatto divieto di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- esaminare o proporre a dipendenti della P.A. opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della P.A..

È altresì vietato agli Esponenti azienda li ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Regolamento aziendale adottato:

- Procedura per la gestione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni approvato dal CdA in data 13.04.2023.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 59 di 161

7.10 Predisposizione della documentazione da fornire all’Autorità d’Ambito (ATO)

Rapporti con i Sindaci e con l’ATO per la gestione della Convenzione

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell’interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l’avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio).

Con riferimento ai dati da fornire inerenti i rapporti con l’Autorità d’Ambito è fatto divieto di:

- omettere di presentare le documentazioni richieste o presentare informazioni non veritiere (ad esempio omettere comunicazioni, dichiarazioni, alterare la preparazione di dati o inviare documenti non veritieri);
- adottare comportamenti diversi da quanto previsto dalle regole contabili che disciplinano le modalità di rilevazione, valutazione e rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nei bilanci.

8. Istruzioni e verifiche dell’OdV

Compete all’OdV di Acqua Novara VCO, in particolare:

- a) valutare l’opportunità di formalizzare istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio e, in genere, nei rapporti con esponenti della P.A.;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto, del Codice Etico ed eventualmente anche del Modello;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto del Modello;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte degli Esponenti Aziendali o di Partner;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) esaminare la reportistica periodica e, in caso di mancato o ritardato invio, sollecitarne la trasmissione;
- f) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già in essere presso la Società, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 60 di 161

connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

9. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 61 di 161

SEZIONE “B”

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Premessa

La presente Sezione “B” della Parte Speciale ha ad oggetto la disciplina dei reati di natura associativa al fine di delinquere, ovvero di porre in essere determinati reati ed attività criminale di stampo mafioso e di rilievo anche internazionale con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa di Acqua Novara VCO.

All’esito dei risultati delle attività di *risk assessment* relative ad Acqua Novara VCO, non tutti i reati richiamati dall’art. 24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, per alcuni reati che potrebbero essere rilevanti, si fornisce, di seguito, una breve descrizione.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si tratta di un delitto associativo contro l’ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il reato di cui all’art. 416, c.p., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone). Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come ‘pace pubblica’. La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all’associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l’accordo criminoso risulti diretto all’attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del ‘concorso esterno’ nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell’associazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili a Acqua Novara VCO o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale, etc.) anche mediante: a) il finanziamento dell’associazione criminale tramite l’erogazione di denaro; b) l’assunzione di personale o la nomina di consulenti o l’assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 62 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

esponenti di organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

La giurisprudenza ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere 'semplice', con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

La disposizione attribuisce penale rilevanza al fatto stesso dell'accordo tra il politico e colui che promette di procacciare i voti mediante modalità mafiose, ritenendo irrilevanti le successive condotte esecutive del patto stesso. Si tratta di reato comune: sia con riferimento al soggetto del promissario, sia con riferimento a quello del promittente. Il promissario può essere lo stesso candidato in cerca di voti, ovvero un suo collaboratore o, più in generale, un qualsiasi soggetto che agisca per conto o anche solo nell'interesse del politico; dal canto suo, il promittente può essere un esponente di una cosca mafiosa, un mafioso agente uti singulus, oppure ancora un soggetto del tutto estraneo a una tale consorteria criminale. Perché il reato possa dirsi integrato bisogna quindi accertare che il politico, o chi per lui, accetti la promessa di un suo interlocutore di procurargli, in cambio di denaro o di altra utilità, un certo numero di voti grazie al possibile ricorso, con modi espliciti o anche solo impliciti, alla forza di intimidazione di cui egli gode in ragione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso. Nessuna incriminazione è invece prevista per chi promette il voto.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 63 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Preliminarmente, deve essere evidenziato che i reati associativi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, etc.) e, di conseguenza, l'analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del **risk assessment** condotto nella fase preparatoria del Modello. Logico corollario è che, con riguardo ai reati c.d. fine che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili ad Acqua Novara VCO, devono intendersi richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti Speciali del Modello.

2. I Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

3. Aree di rischio

Nell'ambito della potenziale commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate nell'interesse o a vantaggio della Società, sono state individuate più specificamente a rischio le seguenti attività:

- gestione rapporti con advisors, partners, consulenti;
- stipula e gestione dei contratti
- gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori
- gestione dei crediti di qualsiasi natura (anche in sofferenza e in recupero coattivo) verso soggetti privati e pubblici;
- stipula e gestione di contratti e convenzioni;
- gestione contenzioso;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;
- gestione degli impianti di depurazione per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (ad es. liquidi conferiti presso gli impianti, fanghi conferiti a discarica), gestione dei rifiuti derivanti dai cantieri (es. terre di scavo).
- attività di controllo degli scarichi industriali in fognatura;
- gestione del Personale;

4. Regole di comportamento

Gli Esponenti Aziendali, operanti anche presso sedi od uffici periferici, i Collaboratori e gli Outsourcers di Acqua Novara VCO, sono obbligati al puntuale rispetto delle prescrizioni comportamentali richiamate nella sezione introduttiva del presente documento.

Inoltre, nell'ottica della prevenzione dei reati ex art. 24 ter del Decreto sono altresì obbligati a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali di seguito declinati:

- nelle operazioni di movimentazione di cassa e di gestione della tesoreria, prima di effettuare qualsiasi pagamento o rimessa, ovvero prima di procedere all'incasso, è obbligatoria la

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 64 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

verifica dell'esistenza del titolo giuridico debitorio o creditorio;

- ogni trasferimento di denaro deve essere effettuato mediante il canale degli Intermediari Finanziari abilitati;
- nelle transazioni con Partners e soggetti terzi aventi ad oggetto trasferimenti in valuta, anche in via telematica, è vietato effettuare operazioni transfrontaliere di accredito/addebito di somme con istituti localizzati ed operativi in Paesi individuati dalla Commissione U.E. come "Paesi terzi extra U.E. ad Alto Rischio, nonché aprire o mantenere conti correnti, fondi "neri" o comunque non debitamente dichiarati alle Autorità competenti;
- agli Esponenti aziendali di Acqua Novara VCO è fatto divieto di instaurare, mantenere rapporti, partecipare o dirigere organismi associativi (di soggetti nazionali od esteri) per delinquere, anche facendo da ciò derivare un qualsiasi illecito vantaggio per la Società.

Il divieto riguarda sia la semplice adesione al sodalizio criminale che, attraverso di esso, il compimento di uno o più reati-scopo tra quelli indicati dalla normativa richiamata.

Del pari, è ad essi vietato fornire, accordare, procacciare – anche indirettamente - fondi, finanziamenti, provvidenze o agevolazioni di natura finanziaria a tali entità criminali.

Agli Esponenti Aziendali è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei protocolli e regolamenti interni, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- valutare e selezionare Fornitori di beni, di servizi e di opere- anche in ipotesi di urgenza della prestazione - nel rispetto delle prescrizioni di legge, della normativa sugli Appalti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dei regolamenti interni".
- monitorare gli indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette durante l'esecuzione di contratti stipulati, sono elementi utili all'identificazioni di eventuali anomalie: i) dislocazione territoriale (es. sede in Paese off-shore o caratterizzato da regime fiscale privilegiato, o dal segreto bancario); ii) profilo soggettivo del contraente (es. esistenza di precedenti penali e reputazione); iii) comportamenti quali la mancata o ritardata presentazione di dati e documenti aziendali, finanziari e fiscali; iv) modalità di pagamento inusuali, ovvero di esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria;
- osservare il rispetto delle norme interne che regolano la selezione, l'assunzione, la retribuzione e la gestione del rapporto di lavoro con il Personale;
- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile qualsiasi operazioni che preveda l'impiego di risorse economiche o finanziarie;
- assumere ogni opportuna cautela nel ricorso a sistemi di pagamento quali carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliero.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 65 di 161

È inoltre vietato:

- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari impedire o ostacolare l'adempimento degli obblighi che gravano su quest'ultimi di identificazione dei soggetti, dei beneficiari finali, di adeguata verifica anche rafforzata e di segnalazione di operazioni sospette;
- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, con terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate e le cui operazioni non siano sottoposte ad adeguato tracciamento dei flussi finanziari;
- corrispondere o organizzare la raccolta di contributi, donazioni, effettuare sponsorizzazioni o concedere finanziamenti a partiti e organizzazioni politiche, locali ovvero internazionali, associazioni, se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche;

5. Istruzioni e verifiche dell'OdV

All'OdV in ordine a tali specifiche ipotesi di reato, fermo restando l'autonomia che caratterizza l'organo, è tenuto a:

- monitorare il puntuale rispetto delle procedure aziendali e il loro periodico aggiornamento, in coordinamento con il responsabile Audit e attività regolatorie, l'effettività del sistema dei controlli antiriciclaggio e dei suoi presidi normativi, informatico ed organizzativo;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ricevute in ordine a operazioni sospette e assumere tutte le iniziative opportune;
- verifica specifica dell'adeguatezza della presente Sezione dei Protocolli comportamentali di parte Speciale in caso di modifica dell'assetto organizzativo e/o del Sistema delle deleghe di poteri vigenti.

6. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata. Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE "C"

REATI SOCIETARI

1. Premessa

La presente Sezione "C" della Parte Speciale contiene le norme comportamentali a cui i Destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle attività ricomprese nelle Aree a Rischio individuate al § 3. al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contemplati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

2 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 66 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Per quanto concerne la presente Sezione si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati Societari (raggruppati, per maggior chiarezza, in sei tipologie).

1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

I reati si distinguono in:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che l'art. 2621-*bis* c.c., introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 e inserito tra i Reati 231 all'art. 25-*ter*, comma 1, lett. a-*bis*), prevede l'applicazione della più lieve sanzione pecuniaria da cento a duecento quote qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. posti in essere siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si precisa, inoltre, che:

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie o delle situazioni patrimoniali allegare ai progetti di fusione o scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge. Ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa quale Acqua Novara VCO, della relazione degli amministratori e dei sindaci di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c. che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di eventuali aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano eventuali progetti di fusione o scissione (art. 2501-*quater* c.c. e 2506-*ter* c.c.).

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 67 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- ufficialità: deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio e in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito della Società;
- inerenza: attinenza rispetto all'oggetto sociale e alle attività compiute dalla Società;
- direzionalità pubblica: la comunicazione è destinata a un numero indeterminato di soggetti ovvero ai creditori sociali e a terzi (potenziali creditori)¹.
- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si verifica allorquando:

- un amministratore;
- il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. n. 58/1998 e s.m.i.) ovvero;
- un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza), del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o del D.lgs. n. 124/1993 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007), viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. il quale impone di dare notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, i suddetti soggetti abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'art. 2391, comma 1, c.c. specifica inoltre che, se il soggetto in questione è l'amministratore delegato, quest'ultimo ha l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; diversamente, qualora il soggetto interessato sia l'amministratore unico, questo deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che alle suddette condotte in violazione delle norme civilistiche consegua un danno alla società o a terzi.

2. Tutela penale del capitale sociale

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È, tuttavia, ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della

¹ Quanto alla forma delle comunicazioni la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene vi sia un orientamento contrario secondo cui le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata ma sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 68 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È, tuttavia, ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori ma va anche considerata la possibilità che l'"amministratore" dia a un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale).

È, inoltre, configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione consegua, appunto, un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori.

Valgono le considerazioni precedentemente esposte in materia di concorso nel reato.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 69 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3. Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Nel caso previsto dall'art. 2625, comma 1, c.c. la condotta, seppur sostanzialmente identica a quella descritta al comma 2, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 2, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino a 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; l'illecito può essere commesso esclusivamente da costoro.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 70 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanto riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori.

4. Tutela penale contro le frodi

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo.

La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Soggetto attivo del reato può essere "chiunque", anche estraneo alla società.

5. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie di reato si configura quando un soggetto apicale (un amministratore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco o il liquidatore) e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza (o tenuti ad obblighi nei loro confronti), nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponano fatti materiali non rispondenti al vero - ancorché oggetto di valutazione - sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La punibilità - stabilita nella reclusione da uno a quattro anni - è estesa anche al caso in cui le suddette informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma in esame stabilisce altresì che si applichi la medesima pena ai soggetti sopra richiamati

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 71 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

È altresì previsto il raddoppio della pena nel caso in cui la società emetta titoli quotati in mercati regolamentati italiani o in altri Stati dell'Unione europea o siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. n. 58/1998).

Infine, il reato in esame stabilisce che agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione previste dal decreto legislativo n. 180/2015 (decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE) sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

6. Tutela penale contro la corruzione tra privati

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie di reato si configura quando un soggetto apicale (un amministratore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco o il liquidatore) – anche per interposta persona - ovvero un soggetto che, nell'ambito organizzativo della società o enti privati, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti apicali o, ancora, una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, solleciti o riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti per compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La norma prevede la pena della reclusione da uno a tre anni qualora il reato sia posto in essere da un soggetto apicale o dal soggetto che esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti apicali. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale è, invece, prevista la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

L'art. 2635 c.c. prevede, inoltre, il raddoppio della pena qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i.).

Una delle principali novità introdotte dall'art. 2635 c.c., come da ultimo riformulato dal Decreto Legislativo n. 38/2017, consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto cd. corruttore, ossia colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa, la legge 190/12 dapprima e successivamente il D.lgs. 38/17, hanno aggiunto e poi modificato la lettera *s-bis* all'art. 25-*ter* del Decreto, che richiama il comma 3 del "nuovo" art. 2635 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore; pertanto, l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui soggetti apicali o esercenti funzioni direttive o i cui soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di costoro, pongono in essere atti corruttivi.

Conseguentemente il reato di corruzione tra privati può configurarsi, in via di mera ipotesi, allorché un Esponente Aziendale (anche tramite interposta persona) offra, prometta di corrispondere o corrisponda a un soggetto apicale, a un esercente funzioni direttive o a persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, denaro o altra utilità non dovuti

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 72 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

affinché questi compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

Analogamente a quanto sopra evidenziato, tale fattispecie di reato si configura quando uno dei medesimi soggetti indicati dall'art. 2635 c.c. solleciti, per sé o per altri – anche per interposta persona - denaro o altra utilità per compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art 54 D.lgs. 19/2023).

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

2. Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

Si ricorda che l'art. 2639 c.c. ("Estensione delle qualifiche soggettive") equipara ai soggetti apicali coloro che sono tenuti a svolgere le medesime funzioni, diversamente qualificate, o esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (ad es. gli amministratori di fatto).

3. Aree di rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gestione amministrativa, fiscale, contabile e finanziaria;
- redazione e gestione dei documenti, atti ed adempimenti societari e legali;
- predisposizione di bilancio di esercizio, relazioni infrannuali, bilancio consolidato;
- rapporti con Soci, Società di revisione, OdV, Collegio Sindacale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 73 di 161

- gestione rapporti e relazioni con P.A. e Authorities;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti da parte dell’Autorità;
- elaborazione di valutazioni, stime, rendicontazioni, piani;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e opere, appalti;
- gestione del patrimonio immobiliare, degli impianti, delle opere;
- gestione di agevolazioni pubbliche

Rappresentano Aree a Rischio indiretto:

- la gestione retributiva, selezione ed assunzione del personale;
- il conferimento di incarichi di consulenza;
- l’elargizione di omaggi o liberalità;
- la gestione informatica (hardware e software) e telematica;
- stipula di contratti di sponsorizzazione;

4. Regole di comportamento

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché a conoscere e a rispettare, per quanto di competenza, tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Modello, nelle eventuali istruzioni operative e/o procedure amministrativo-contabili per la redazione del bilancio;
- nel piano dei conti di contabilità generale;
- in ogni altra normativa interna;
- nelle procedure aziendali contenute nel Manuale Organizzativo.

Ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Codice Etico da parte della Società. La conoscenza e l’osservanza dei principi ivi contenuti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Sezione prevede l’esplicito obbligo – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati Societari;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire Reati Societari, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l’obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 74 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, agli Organi Sociali, ai terzi (Stakeholder) e al pubblico in generale informazioni veritiere, corrette e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Acqua Novara VCO;

- assicurare il regolare funzionamento degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza e il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla normativa e/o dalle procedure in essere riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni e informativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci
- determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare.

5. Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate), i Destinatari sono tenuti a rispettare, e che potranno trovare attuazione in eventuali ulteriori procedure aziendali e in protocolli di prevenzione.

5.1 Rapporti con i sindaci e con la Società di Revisione

Il Responsabile della direzione amministrativa, incaricato della raccolta ed elaborazione delle

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 75 di 161

informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e della società di revisione, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile della direzione amministrativa, in base alle procedure operative in essere.

Il Responsabile della direzione amministrativa assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Nella gestione dei rapporti con i Sindaci e con la società di revisione dovranno altresì essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) deve essere chiaramente identificato il responsabile preposto alla raccolta ed alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione;
- b) il responsabile incaricato della raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dai componenti del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione deve garantirne la completezza e la correttezza;
- c) le comunicazioni espresse dai componenti del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione (richieste di dati e informazioni, valutazioni o rilievi) devono essere conservate a cura del responsabile;
- d) il Responsabile della direzione amministrativa cura che i documenti e le informazioni relativi al bilancio o ad operazioni sulle quali i componenti del Collegio Sindacale o la Società di Revisione debbano esprimere un parere o giudizio siano completi e messi a disposizione degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alle scadenze;
- e) ai componenti del Collegio Sindacale e alla Società di Revisione deve essere assicurata la possibilità di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- f) è fatto divieto di attribuire alla Società di Revisione o ad altre società appartenenti al medesimo gruppo nonché ai soci, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai dipendenti della Società di Revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi in favore di Acqua Novara VCO:
 - tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
 - servizi attuariali;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 76 di 161

- gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 - assunzione del patrocinio giudiziale.
- g) è fatto divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci e agli amministratori della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo di Acqua Novara VCO o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio: i) dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero ii) dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93 del TUF.

5.2. Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Il responsabile della direzione amministrativa di Acqua Novara VCO assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere.

I documenti e le informazioni trasmessi alle Autorità devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, nel corso delle attività ispettive, si applicano i principi generali di comportamento e di attuazione dettati per i rapporti con gli organi ispettivi.

5.3 Bilancio e altre comunicazioni sociali

La direzione amministrativa:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) cura che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- c) cura, eventualmente avvalendosi della consulenza di esperti in materia, che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzate dai medesimi elementi di cui al punto che precede, provvede a elencare i dati e le informazioni che ciascuna Funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 77 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

nonché la tempistica di consegna, ne supervisiona, infine, la raccolta e la tempestiva elaborazione da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;

- d) cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili siano completi e messi a disposizione dell'organo amministrativo e degli eventuali organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- e) verifica, congiuntamente all'organo amministrativo, in occasione del bilancio di esercizio:
 - i. l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - ii. che la relazione sulla gestione comprenda l'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la Società è sottoposta.

Devono, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio devono essere effettuate secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati e inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate al direttore generale nonché all'OdV;
- i profili di accesso ai sistemi sono assegnati su indicazione della direzione amministrativa, nel rispetto del principio di coerenza dei livelli autorizzativi con le mansioni;
- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni la direzione amministrativa:

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente all'organo amministrativo e all'OdV nonché al Collegio Sindacale.

5.4 Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione di eventuali operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 78 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

distribuzione di utili o riserve, al riparto dei beni in sede di liquidazione, deve essere oggetto di preventiva analisi da parte della direzione amministrativa;

- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

5.5 Operazioni rilevanti con terzi e parti correlate

In caso di eventuali operazioni con parti correlate, oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere assicurate:

- a) la formalizzazione con contratti preventivamente autorizzati, in caso di operazioni sia di natura commerciale che finanziaria;
- b) la periodica consuntivazione di tutte le operazioni;
- c) la conformità allo Statuto sociale e alle normative di legge vigenti delle operazioni tra Acqua Novara VCO ed eventuali Società Controllate/collegate, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio.

5.6. Corruzione tra privati

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere le seguenti condotte:

- a) ricevere, pretendere, dare o promettere – direttamente o indirettamente - denaro o altra utilità di qualsivoglia natura (ad es., affidamento di una consulenza, stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, etc.) a un soggetto privato e/o all'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato per determinarlo a compiere atti in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà;
- b) accordare a un soggetto privato e/o all'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato omaggi o regalie eccedenti le prassi e le procedure aziendali. Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere trattamenti di favore per la Società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice Etico di Acqua Novara VCO. Eventuali omaggi devono essere di modico o simbolico valore e nei limiti di ragionevoli prassi di cortesia, tali da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di qualsiasi vantaggio, beneficio o trattamento di favore, da influenzare decisioni o da compromettere l'integrità e la reputazione delle parti. Tutti gli omaggi devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e le attività di controllo;
- c) assumere o promettere l'assunzione di persone che non rispettino i criteri selettivi stabiliti dalle procedure aziendali;
- d) corrispondere "facilitation payments", ovvero pagamenti anche di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 79 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- e) utilizzare - direttamente o indirettamente - fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Sezione;
- f) cooperare, direttamente ovvero tramite interposta persona, con soggetti esterni alla Società ovvero con gli Stakeholder allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Sezione;
- g) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- h) ricorrere a qualsiasi forma di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza dell'esponente aziendale dei Clienti tali da indurli a porre in essere comportamenti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- i) presentare dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute ovvero compiere qualsiasi attività volta a trarre in inganno l'esponente aziendale dei Clienti per l'aggiudicazione di commesse.

Le azioni previste nei punti precedenti sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dal personale della Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti (a titolo di esempio, Collaboratori, agenti, procuratori di affari, mediatori) che agiscano per conto della Società stessa.

I Destinatari, nel rispetto delle rispettive funzioni e prerogative e per quanto a loro conoscenza, vigilano affinché non siano favorite azioni ed interferenze di natura corruttiva da parte di terzi nell'interesse e a vantaggio della Società. Nel caso si realizzassero tali eventi, la Società si attiverà per porre nel nulla gli eventuali conseguenti vantaggi ed eserciterà il diritto di querela.

Per tutte le Aree a Rischio sopra esaminate, ciascun Esponente Aziendale, per quanto di competenza, è tenuto a rispettare i seguenti principi:

- b) i rapporti con i Fornitori, Partner, Clienti e Controparti delle attività di business devono essere gestiti in modo corretto e trasparente, da parte dei soggetti a ciò deputati in base alla propria funzione aziendale secondo quanto stabilito dall'organigramma aziendale, da ordini di servizio o attraverso eventuali deleghe;
- c) eventuali incarichi conferiti ai Collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere approvati dall'organo amministrativo o da un responsabile di Funzione a ciò delegato. I Collaboratori devono relazionare periodicamente la Direzione Competente della Società in ordine alle trattative da essi eventualmente intraprese per conto della Società. I compensi dei Collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- d) i Collaboratori devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza e in relazione alla loro reputazione e affidabilità;
- e) i contratti stipulati con Fornitori, Partner, Clienti e Controparti delle attività di business

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 80 di 161

devono essere redatti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere approvati dall'organo amministrativo o da un responsabile di Funzione a ciò delegato. Le prestazioni dovranno risultare congrue, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;

- f) nell'ambito di qualsivoglia trattativa d'affari, richiesta o rapporto in corso con Fornitori, Partner, Clienti ovvero Controparti delle attività di business, non devono essere assunti per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei terzi al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio;
- g) i contratti, tanto con i Collaboratori quanto con i Fornitori e Partner, dovranno comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico della Società;
- h) in caso di utilizzo di sistemi informatici, deve essere sempre individuabile l'identità del soggetto che immette i dati, attraverso sistemi di autenticazione tramite username e password o altro sistema;
- i) tutta la documentazione relativa all'offerta, tra cui la corrispondenza intercorsa ed eventuali bozze dell'offerta medesima, deve essere conservata e archiviata anche solo su supporto informatico.

A maggior presidio delle Aree a Rischio della presente Sezione, la Direzione Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale i flussi periodici di seguito indicati:

- elenco dei contratti attivi e passivi stipulati nel periodo, ivi incluse eventuali proroghe/rinnovi/varianti di contratti pregressi;
- report aggiornato delle trattative d'affari in corso con qualsiasi soggetto terzo, ivi incluse eventuali proroghe/rinnovi/varianti di contratti pregressi. I suddetti flussi vengono contestualmente trasmessi all'OdV.

6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, provvedere:
 - al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da eventuali organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale, ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;
- con riferimento alle altre Aree a Rischio:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 81 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - effettuare audit a campione sulla contrattualistica e sulla documentazione prodromica alla stipulazione del contratto (comunicazioni, bozze, etc.) per verificare la puntuale osservanza dei principi procedurali specifici sopra riportati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli eventuali organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- esaminare la reportistica periodica e, in caso di mancato o ritardato invio, sollecitarne la trasmissione.

7. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 82 di 161

SEZIONE “D”

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1. Premessa

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25-*septies*, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25-*septies* è stato poi sostituito, ad opera dell’art. 300, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.2. La tipologia dei reati

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25-*septies* del Decreto (di seguito anche “**Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**”).

I reati considerati sono:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L’omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), contraddistinta dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l’evento lesivo, consistito nella morte di una persona.

Sotto il profilo soggettivo l’omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell’agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore.

Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 83 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente.

Prima di entrare nel merito dei ruoli e delle responsabilità interne nonché delle misure di prevenzione in atto, si premette che Acqua Novara VCO ha adottato una politica della Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità sociale integrata allo scopo di indirizzare in modo univoco la scelta delle strategie e delle azioni conseguenti.

In particolare, la Società ha adottato i seguenti sistemi di gestione aziendali:

1. Sistema di gestione della Qualità certificato (norma UNI EN ISO 9001 ed. 2008);
2. Sistema di gestione Ambientale certificato (norma UNI EN ISO 14001 ed. 2004);
3. Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (norma UNI EN ISO 22000 ed. 2005).
4. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (norma OHSAS 18001 ed. 2007).

Detti sistemi di gestione sono implementati dalla Società in modo integrato.

D.3. Destinatari della Parte Speciale

Stante quanto previsto dalle specifiche fattispecie normative qui in esame, è possibile ravvisare specifici livelli di criticità riferibili alle singole aree.

La Società ha eseguito un'analisi delle aree e delle mansioni che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato e sono state individuate le seguenti aree/funzioni aziendali:

- **Datore di lavoro**, con riferimento a tutti i reati;
- **Responsabili, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico** (aventi posizione di "dirigente" in materia di sicurezza e prevenzione). I responsabili, il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono il riferimento diretto del Datore di lavoro.
- **Responsabili del servizio** (aventi posizione di Preposto in materia di sicurezza e prevenzione), in genere (con riferimento a tutti gli specifici reati loro ricollegabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs.81/08)
- **Medico competente** con riferimento ai reati riferibili alle sue responsabilità dirette (cfr. art. 25 del D.lgs. 81/08) nonché agli altri reati inerenti alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria obbligatoria, all'apprestamento delle misure di primo soccorso;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** nessuna sanzione è prevista dal D.lgs. 81/2008. Ipotizzabili i reati per colpa professionale;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 84 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- **addetti alle emergenze, lotta antincendio e al primo soccorso** con riferimento ai reati riferibili alle loro responsabilità dirette di gestione degli obblighi di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso
- **lavoratori**, (riguardo alla specifica accezione del termine secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), D.lgs. 81/08) con riferimento a tutti gli specifici reati loro ricollegabili ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 81/08.

D.4. Aree a Rischio

Le attività e i processi gestiti dai Destinatari individuati al precedente paragrafo D.3, configuranti situazioni di particolare attenzione in quanto potenzialmente sensibili alla realizzazione dei reati-presupposto in oggetto, risultano:

- Rilevazione, valutazione rischi, redazione, aggiornamento, a cura del Datore di lavoro (DVR, DUVRI);
- Attività d'ufficio presso tutti le sedi, gli ambiti e i presidi territoriali in cui viene svolta l'attività;
- Gestione sicurezza fisica perimetrale, delle aree aziendali interne (controllo accessi, riconoscimento, videosorveglianza, etc.) ed esterne;
- Gestione dei presidi e impianti per la sicurezza individuale e collettiva;
- Gestione della sicurezza di ospiti e terzi;
- Gestione degli stabili attrezzati;
- Gestione dei cantieri, anche temporanei e mobili, effettuazione di scavi, lavori stradali, immissioni nell'aria (es. metano e THT), nel suolo nell'acqua, depurazione e scarichi, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materiali;
- Effettuazione e manutenzione di opere e canalizzazioni, operazioni di allacciamento alle reti;
- Prevenzione incendi, evacuazione ed emergenze;
- Gestione e manutenzione di impianti per la continuità operativa;
- Gestione impianti produzione di energia elettrica, di calore, di archivi;
- Pronto soccorso e sorveglianza sanitaria;
- Rilevazione di infortuni, "quasi infortuni", malattie professionali, stress da lavoro;
- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con le Authorities;
- Gestione delle verifiche, ispezioni e controlli e accertamenti da parte delle Autorità;
- Richiesta e gestione di licenze, autorizzazioni, concessioni;
- Operazioni di verifica immissione in possesso di aree espropriande e gestione e manutenzione di quelle espropriate per pubblica utilità;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 85 di 161

- Pianificazione operativa e Controllo di gestione;
- Budgeting, acquisto e manutenzione presidi personali di sicurezza ed attrezzature;
- Gestione delle emergenze in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose;
- Gestione della realizzazione di pozzi, escavazioni, prelievi di acqua inquinata;
- Gestione del Patrimonio immobiliare, impianti, opere, canalizzazioni;
- Gestione attività per l'ATO;
- Conduzione, gestione e manutenzione impianti di depurazione;
- Realizzazione, gestione e manutenzione Reti idriche;
- Esami di laboratorio;
- Raccolta, trasporto e smaltimento fanghi per l'ATO;
- Gestione rapporti con fornitori, outsourcers, appaltatori e subappaltatori;
- Circolazione stradale di esponenti aziendali e/o di autoveicoli aziendali;
- Formazione in materia;
- Stoccaggio e smaltimento di rifiuti ordinari e pericolosi.

D.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

Diversamente dal Sistema antinfortunistico richiesto dal D.lgs. n. 81/08, l'art. 25-*septies* definisce le fattispecie di reato che possono essere commesse, mediante la violazione della disciplina in materia di Sicurezza sul lavoro, nell'*interesse/vantaggio* dell'ente che ne risponde personalmente a titolo di "deficit organizzativo".

Non potendosi prefigurare un *interesse*, ovvero un effetto proficuo in capo all'ente derivante dal decesso o dall'infortunio di un lavoratore, tale requisito è stato identificato dalla Giurisprudenza nella "*necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o ancora...*(omissis) *da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza*".

Ne consegue che nei reati colposi il criterio oggettivo per l'imputazione della responsabilità del soggetto metagiuridico vada rilevato non in relazione all'evento, bensì alle condotte causative dell'evento stesso.

Ai fini dell'elaborazione della Sezione, l'art. 30 del D.lgs. n. 81/08 stabilisce espressamente i contenuti necessari e gli *output* ritenuti indispensabili all'adeguatezza del MOG e, quindi, all'ottenimento del beneficio d'esimente da responsabilità.

In particolare, il 1° comma richiede l'adempimento dei seguenti obblighi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 86 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, sempre il citato art. 30 richiede espressamente:

- la previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività (comma 2);
- la previsione, in funzione dei caratteri peculiari dell'ente, di un'articolazione di funzioni a garanzia delle competenze tecniche e dei poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema di sanzionamento disciplinare delle violazioni (comma 3);
- la previsione di un idoneo sistema di controllo sull'effettività e idoneità del Modello, nonché di aggiornamento e superamento delle rilevate inefficienze (comma 4).

Tanto premesso, si segnala che Acqua Novara VCO, allo scopo di migliorare e rafforzare il proprio sistema di prevenzione e protezione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, s'impegna a rispettare i seguenti principi:

- a. evitare i rischi;
- b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c. combattere i rischi alla fonte;
- d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- e. tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g. programmare la prevenzione, mirando ad ottenere un sistema preventivo che integri in sé l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h. dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 87 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

j. garantire la tutela sanitaria dei lavoratori.

In tale contesto, particolare attenzione è posta riguardo a:

- a. assunzione e qualificazione del personale;
- b. organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- c. acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazioni delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- d. qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- e. gestione delle emergenze;
- f. procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Al fine di realizzare tutti gli obiettivi sopra descritti, Acqua Novara VCO si è imposta di:

- i) dedicare adeguate risorse economiche e qualificate risorse umane per realizzare tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali che si rendono necessari per raggiungere l'obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- ii) fornire un'adeguata attività di formazione, informazione e addestramento di tutti i dipendenti tesa a promuovere una sempre maggiore responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- iii) informare i fornitori e i collaboratori esterni affinché adottino comportamenti in linea con le disposizioni sulla sicurezza della società;
- iv) qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserire nei contratti con tali soggetti un'apposita dichiarazione con la quale la controparte attesti la conoscenza della normativa di cui al Decreto e si impegna al suo rispetto;
- v) astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, utilità, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- vi) effettuare una costante verifica sulle attività svolte da tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi di realizzazione dei lavori;
- vii) assicurare la più ampia consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- viii) porre particolare attenzione alle indicazioni provenienti dai lavoratori;
- ix) predisporre strumenti e procedure tese a gestire le emergenze allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze.

È, inoltre, fatto obbligo alla Società di:

- curare l'aggiornamento al documento di valutazione dei rischi ai fini del D.lgs. 81/08 e delle misure di prevenzione anche in funzione del cambiamento normativo in materia

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 88 di 161

antifortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;

- individuare le misure di prevenzione e di protezione da attuare in conseguenza della valutazione di cui al punto precedente;
- predisporre il programma di attuazione delle misure di cui al punto precedente;
- designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo personale;
- definire le linee guida e formalizzare il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema di presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- predisporre, nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti/subappalto di forniture, di servizi e d'opere.

Chiunque operi per/con Acqua Novara VCO è obbligato a non tenere, né promuovere, né collaborare o dar causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*septies*, ovvero che possano configurare attività agevolative o strumentali di esse.

A tali soggetti è fatto **espreso obbligo** di:

- i) osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali;
- ii) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- iii) segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- iv) conformarsi nella gestione operativa alle prescrizioni di legge applicabili, onde assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di Sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, tenendo altresì conto dell'intervenuto sviluppo tecnologico;
- v) presidiare, conformemente alla vigente legislazione di settore, a cura dei soggetti all'uopo incaricati, le peculiari rischiosità insite nelle attività svolte da Acqua Novara VCO;
- vi) presidiare l'incolumità di persone e cose presso le sedi, gli uffici e le dislocazioni territoriali e periferiche (comprehensive dei servizi, delle aree comuni, dei parcheggi, delle servitù di passaggio, etc.) e nel corso dell'esercizio dell'attività (comprendente anche il trasporto e la circolazione di autoveicoli);
- vii) assicurare il rispetto degli standard tecnico-strutturali richiesti dalla normativa vigente con riguardo specifico a locali, impianti, attrezzature, dotazioni, ambienti di lavoro e prodotti di

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 89 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

- qualsiasi natura utilizzati;
- viii) riesaminare periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, specie allorché intervengano fatti, circostanze e modificazioni (soggettive od oggettive);
- ix) negli incontri formali e informali, in sede di predisposizione di documentazioni, di ispezioni e verifiche, non adottare comportamenti finalizzati ad influenzare i rappresentati pubblici al fine di favorire il rilascio di certificazioni/autorizzazioni/licenze (ad es. attraverso l'elargizione diretta o per interposta persona di somme di denaro e/o beni od altre utilità), né a rallentare, impedire o rendere difficoltoso per essi l'esercizio delle attività ispettive e di controllo da parte delle Autorità competenti (ad es. ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, etc.);
- x) assicurare una puntuale, continuativa, approfondita Formazione in materia del Personale apicale e sottoposto (compresi distaccati, tirocinanti, stagisti e collaboratori occasionali) della Società, pianificando distintamente l'attività didattica (teorica e di addestramento pratico) rivolta ai partecipanti in funzione del livello gerarchico, delle mansioni espletate, dell'anzianità di servizio, delle specifiche competenze e dell'esposizione ai rischi specifici;
- xi) assicurare un sistema di informazione (interno ed esterno), mediante flussi comunicativi, in senso orizzontale e verticale, tra tutti gli operatori di qualsiasi livello gerarchico e i collaboratori di Acqua Novara VCO;
- xii) assicurare idonei ed effettivi flussi informativi in merito agli obiettivi aziendali, a risultati e cautele in materia di sicurezza e prevenzione, anche mediante consultazioni interpersonali e con i rappresentanti dei lavoratori, in coordinamento con i responsabili di Area, con il Direttore Generale e le figure preposte alla gestione della sicurezza, nonché mediante comunicazioni scritte e segnaletica aziendale;
- xiii) assicurare l'espletamento delle funzioni in materia da parte dei soggetti designati, nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente attribuiti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al proprio superiore gerarchico;
- xiv) garantire la tracciabilità, la registrazione, l'archiviazione e la trasmissione dei dati e dei documenti aziendali (con supporto informatico o cartaceo) riguardanti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro;
- xv) effettuare adeguate e periodiche attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del Sistema di gestione interno della salute e sicurezza sul Lavoro;
- xvi) adottare prontamente le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio effettuato.

D.6. Principi procedurali specifici

Nell'ottica di prevenire la commissione dei reati in esame, Acqua Novara VCO ha adottato le seguenti misure specificatamente mirate a prevenire il rischio in ordine ai reati oggetto di analisi.

- a) Codice etico, Politica e Principi Guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 90 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Il Codice Etico adottato da Acqua Novara VCO indica i principi fondamentali e gli indirizzi in base ai quali vengono adottate le decisioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, il Codice Etico sottolinea l'impegno della Società a:

- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a eliminare ogni condizione che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle persone presenti in ambiente di lavoro;
- collaborare con i propri interlocutori, sia interni, che esterni, al fine di ottimizzare la gestione delle tematiche della salute e della sicurezza su lavoro;
- mantenere elevati standards di sicurezza attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e di monitoraggio;
- sviluppare una continua opera di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) Sistema Organizzativo

Acqua Novara VCO ha definito una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro armonizzata con lo schema organizzativo e funzionale della Società a tutti i suoi livelli.

La Società ha formalizzato le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro assegnati all'interno della società medesima e ha coerentemente attribuito le risorse organizzative ed economiche necessarie per assicurarne un'efficace gestione.

Sono state nominate le figure specifiche operanti in tale ambito previste dal D.Lgs. 81/2008:

- Datore di lavoro;
- Direttore amministrativo e tecnico;
- Responsabili;
- Responsabili di servizio;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico Competente;
- Addetti alle emergenze, lotta antincendio, primo soccorso;
- Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I compiti assegnati al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti dalla normativa vigente e documentati attraverso lettere di incarico.

I compiti assegnati agli Addetti alle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso sono documentati attraverso apposita lettera di incarico.

Inoltre, nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 91 di 161

dirigenti, dei preposti e dei lavoratori sono stati esplicitati anche i compiti relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, con particolare attenzione alla posizione dei diversi responsabili (nuove installazioni, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria).

Fermo quanto precede, la Società prevede inoltre che la Funzione Risorse Umane sovrintenda, anche sulla base dei report inviati dai soggetti coinvolti nell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e di check periodici con cadenza almeno trimestrale, sull'osservanza degli obblighi di formazione e di sorveglianza sanitaria.

c) Gestione Operativa

Acqua Novara VCO, a seguito dell'analisi dei processi aziendali e coerentemente con i risultati della valutazione dei rischi, ha definito le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che possono avere ricadute negative sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

Una particolare attenzione è stata data ai processi di:

- assunzione e qualificazione del personale con particolare attenzione alla formazione e all'addestramento;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- gestione delle emergenze;
- ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di lavoro;
- progettazione e realizzazione impianti (riferita ad attività commissionate a terzi da Acqua Novara VCO);
- modifica agli impianti e ai processi di lavorazione;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda;
- gestione delle difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro

d) Informazione, formazione ed addestramento

Il personale di Acqua Novara VCO, ad ogni livello, riceve informazione, formazione e addestramento finalizzati ad assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle proprie azioni all'osservanza delle norme di legge, nonché delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino da tali regole, oltre ai comportamenti anormali prevedibili.

Le attività di informazione, formazione e addestramento fornite ai dipendenti della Società prendono in considerazione in particolare:

- l'inserimento dei nuovi assunti;
- l'inserimento nella posizione assegnata, nel caso di assunzione e nel caso di cambio della mansione;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 92 di 161

- l'aggiornamento di richiamo, in base ad adeguamenti normativi, tecnologici ed organizzativi;
- l'aggiornamento continuo sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Le attività di informazione sono estese in ragione delle necessità individuate a:

- dipendenti di società terze;
- visitatori occasionali.

e) Comunicazione e coinvolgimento

Acqua Novara VCO attribuisce un valore rilevante alla diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

La diffusione delle informazioni e delle notizie attinenti sicurezza e salute sui luoghi di lavoro avviene attraverso corsi di formazione eseguiti in aula e mediante diffusione di avvisi.

Nel corso della riunione annuale di sicurezza il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e di formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione potranno essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza su lavoro.

f) Sistema di monitoraggio della sicurezza e salute dei lavoratori

Il monitoraggio consiste in una fase di verifica del mantenimento e della reale efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate da Acqua Novara VCO sono sottoposte ad una attività di monitoraggio pianificata.

Il piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- esatta individuazione dei controlli da eseguire;
- attribuzione di compiti e di responsabilità delle verifiche;
- descrizione delle metodologie da seguire;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 93 di 161

- modalità di segnalazione di eventuali situazioni difformi;
- sopralluoghi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sono eseguiti monitoraggi negli ambienti di lavoro, in accordo con le necessità di disporre di dati ed informazioni relative alla effettiva situazione di ottemperanza rispetto alle disposizioni aziendali e agli obblighi di legge.

D.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati qui esaminati, è compito dell'OdV di Acqua Novara VCO:

- a) monitorare in via continuativa la funzionalità ed efficacia della normativa interna in materia, in coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione e il RSPP;
- b) svolgere verifiche periodiche o "a campione" circa il rispetto della normativa interna in materia;
- c) esame di eventuali segnalazioni specifiche ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione ad esse;
- d) proporre al Datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti onde rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- e) ricevere pronta segnalazione da parte del datore di lavoro di ogni modificazione apportata al DVR e al DUVRI, nonché segnalazione da parte del RSPP di incidenti, di "quasi incidenti", di sinistri, danni verificatisi, ovvero di violazioni delle prescrizioni del Modello, di malfunzionamenti o anomalie degli impianti, di deperimenti o compromissioni strutturali e funzionali degli immobili e degli impianti;
- f) ricevere pronta segnalazione dal datore di lavoro e dai direttori della Società di qualsiasi indagine, accertamento, verifica effettuati dall'Autorità, ovvero di procedimenti giudiziari instaurati in sede penale, civile, giuslavoristica riguardanti infortuni sul lavoro, sinistri, danni a persone o a cose verificatisi presso i siti aziendali o gli impianti di Acqua Novara VCO;
- g) ricevere dal Delegato (ove nominato) un flusso informativo periodico sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

In caso di accertamento di inidoneità da parte del Medico Competente, il Responsabile della Funzione Risorse Umane deve predisporre e inviare all'OdV un riepilogo con indicazione dei provvedimenti assunti dal Datore di Lavoro.

2. Il Responsabile della Funzione Risorse Umane, in coordinamento con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione metterà, inoltre, a disposizione dell'OdV la relazione periodica ex art. 35 D.lgs. 81/2008.

D.8. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 94 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

(Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 95 di 161

SEZIONE “E”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Premessa

La presente Sezione “E” della Parte Speciale contiene le norme comportamentali che devono essere poste in essere dai Destinatari del Modello, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

2. Le fattispecie di reato ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25-*octies* del Decreto (di seguito anche “**Reati di riciclaggio**”), introdotti con il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Decreto Antiriciclaggio”) e con la legge 15 dicembre 2014 n. 186, che, al fine di contrastare il riciclaggio e l’autoriciclaggio di proventi illeciti, prevede in sintesi:

- il divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito) quando il valore dell’operazione è pari o superiori a € 2.000,00, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- gli obblighi, da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio, di:
 - adeguata verifica della clientela, in relazione a rapporti ed operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale;
 - conservazione, nei limiti di cui all’art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, dei documenti o delle copie degli stessi;
 - registrazione delle informazioni acquisite per assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio;
 - segnalazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia di tutte le operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute sospette, quando i soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti a tali obblighi sono:

1. gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (ad es. banche, poste italiane, SIM, SGR, SICAV);
2. i professionisti (quali, ad es., gli iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, i notai o gli avvocati) quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 96 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

3. i revisori contabili;
4. altri soggetti, la cui attività è subordinata al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività sono comprese il recupero di crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, l'offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Acqua Novara VCO non rientra tra i soggetti Destinatari del Decreto Antiriciclaggio. Tuttavia, si ritiene che, in astratto, gli Esponenti Aziendali possano commettere alcuni dei Reati di cui alla presente parte speciale, e che, di conseguenza, l'art. 25-*octies* del Decreto possa applicarsi alla Società.

I reati considerati sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, laddove:

- il termine acquisto rappresenta l'effetto di una attività negoziale, a titolo sia gratuito sia oneroso;
- il termine ricevere indica ogni forma di ottenimento del possesso, anche temporaneo;
- l'attività di intromissione rappresenta qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

La punibilità sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000. La sostituzione è la condotta volta a rimpiazzare quanto di provenienza illecita con valori diversi; il trasferimento rappresenta la condotta volta a rimettere in circolazione quanto di provenienza illecita mediante atti negoziali.

- Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla sopra citata legge n. 186/14, si configura quando un soggetto

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 97 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. L'importo di una quota può variare da € 258 a € 1.549.

Per la commissione dei reati si applicano inoltre nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

3. Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori che operino nelle Aree a Rischio di cui al paragrafo successivo.

4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione "E", le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con Clienti, Fornitori e Partner a livello nazionale ed internazionale;
- 2) gestione dei rapporti finanziari e societari infragruppo;
- 3) gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- 4) relazioni con controparti, diverse da Partner e Fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività (ad es. in occasione dell'acquisizione o della costituzione in partnership di società, per l'ampliamento della rete commerciale).

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dalla Società di concerto con l'OdV.

5. Principi generali di comportamento e di attuazione

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 98 di 161

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna, volta alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- le regole di corporate governance adottate;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di anticiclaggio.

Ai Collaboratori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Acqua Novara VCO; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Modello costituiranno obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Sezione E prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:
 - l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
 - la provenienza illecita di fondi;
 - l'operatività al di fuori della legge;
- b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari. In particolare, tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti con clienti e fornitori, di compravendita di partecipazioni o interessenze, di finanziamento a società del gruppo o di altri rapporti infragruppo, di operazioni sul capitale, di incasso o pagamento di dividendi devono essere eseguiti unicamente attraverso i normali canali bancari, in grado di assicurare adeguati livelli di trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, chiaro e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne:
 - in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 99 di 161

- nell'esercizio dell'attività aziendale;
 - nella scelta di partner finanziari;
- 2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali Acqua Novara VCO ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
 - 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, conservando adeguatamente i documenti di supporto;
 - 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità giudiziarie.

6. Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, che potranno trovare attuazione in specifiche procedure aziendali.

In relazione alle Aree a Rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Clienti, dei Fornitori e dei Partner (societari, commerciali e finanziari); in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Qualora essi siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del direttore generale;
- 2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui Acqua Novara VCO concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, al fine di sviluppare la rete commerciale, anche all'estero, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;
- 3) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti in partnership, verificandone la congruità economica rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato;
- 4) verificare che le Società Controllate e collegate predispongano adeguate misure per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- 5) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali (se superiori a 5.000 euro) con soggetti terzi, ad esclusione degli Intermediari Finanziari, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati di Riciclaggio, attraverso una chiara identificazione:
 - delle controparti;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 100 di 161

- della natura e dello scopo delle operazioni;
- del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nelle operazioni.

I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della sede degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie;

- 6) rifiutare denaro per importi eccedenti € 1.000 per singola operazione;

Tutti i rapporti di natura finanziaria di investimento e disinvestimento sono normalmente tenuti con soggetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE (II Direttiva antiriciclaggio), gli Intermediari Finanziari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV;
- enti creditizi o finanziari comunitari;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva;
- P.A. di Paese comunitario.

Ad integrazione dei suddetti presidi, non devono essere effettuati:

- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a € 3.000 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a € 3.000;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fiduciaria o fittizia, anche all'estero.

7. Istruzioni e verifiche dell'OdV

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio, è compito dell'OdV di Acqua Novara VCO:

- a) laddove ritenuto opportuno, proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) valutare l'efficacia dei sistemi/protocolli per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori ed eventualmente proporre l'implementazione di una specifica procedura;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 101 di 161

- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso Acqua Novara VCO e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

8. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 102 di 161

SEZIONE “F”

REATI INFORMATICI

F.1. Premessa

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, denominata “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, si sono ampliate le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del Decreto, l’art. 24-*bis* rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” (di seguito, “**Reati informatici**”).

F.2. La tipologia dei reati informatici

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- a. i reati propriamente informatici;
- b. i reati di falso commessi mediante l’utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

- i. elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l’uso del computer), o la natura dell’oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico). Per ‘sistema informatico/telematico’ si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente.
- ii. elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico (vale a dire un’intenzione ulteriore che l’agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa: es. il fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti alla categoria sub a).

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-*ter* c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 103 di 161

forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, etc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali etc.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematico (art.617-*quater* c.p.)

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. sniffing mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-*quinquies* c.p.)

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-*bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati particolarmente rilevanti ai fini dell'attività di informazione scientifica quali: dati personali dei medici, prezzi di aggiudicazione delle gare, etc.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-*ter* c.p.)

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 104 di 161

cancellare informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-*quater* c.p.)

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-*quinquies* c.p.)

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente art. 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-*quater* c.p.)

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor. Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-*quinquies* c.p.)

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier di registrazione/negoziazione dei farmaci di un competitor.

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici -, parimenti possono individuarsi una serie

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 105 di 161

di elementi comuni:

- i) definizione di ‘documento informatico’: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all’atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria).
 - ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la “fede pubblica”, vale a dire l’interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.
 - iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd ‘falsità materiale’) ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).
 - iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi).
- Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della P.A. ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, c. 1, lett. p, L. 82/2005).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-*quinqies* c.p.)

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quest’ultimo reato non risulta esser applicabile, dal momento che Wind non è una società che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

F.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali che operino nelle Aree a Rischio di cui al § successivo nonché eventuali Collaboratori esterni e Partner.

F.4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

1. gestione di accessi, account e profili. Si tratta di una serie articolata di attività poste in essere al fine di regolamentare la tipologia di accessi ai dati, sistemi ed applicazioni ritenute critiche

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 106 di 161

o sensibili al fine di evitare accessi da parte di personale non autorizzato.

2. gestione delle reti di telecomunicazione e di pc. Si tratta delle attività connesse alla gestione e manutenzione delle reti telematiche e dei pc e all'implementazione di misure di sicurezza al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, oltre che al monitoraggio degli eventi sulle reti atto ad individuare accessi e/o utilizzi anomali ed a definire in maniera tempestiva le azioni correttive.
3. gestione dei sistemi hardware. Si tratta di una serie di attività finalizzate all'identificazione, all'implementazione, alla manutenzione ed al monitoraggio delle componenti hardware utilizzate dalla Società.
4. gestione dei sistemi software. Si tratta delle attività connesse all'identificazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al monitoraggio dei sistemi software utilizzati dalla Società.
5. gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale. Si tratta dell'attività di gestione delle tecniche di crittografia applicate alla documentazione informatica e di definizione delle metodologie, delle tempistiche di archiviazione e conservazione dei documenti in formato digitale.

F.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Sezione stabilisce le regole di condotta a cui tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio - pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello - devono attenersi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati informatici.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori tramite apposite clausole contrattuali, di:

- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare i sistemi informatici o telematici;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 107 di 161

- danneggiare i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei Reati informatici si prevede l'inserimento nei contratti stipulati da Acqua Novara VCO per l'affidamento a terzi dei servizi di progettazione, gestione, manutenzione delle attrezzature hardware e software di apposita dichiarazione delle controparti con cui si dichiara di essere a conoscenza del Decreto e di impegno al rispetto del Modello. Infine, deve essere prevista una specifica clausola risolutiva espressa quale conseguenza delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.

F.6. Principi procedurali specifici

Si indicano, qui di seguito, i principi procedurali specifici che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel § F.4), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno trovare attuazione in eventuali ulteriori specifiche procedure aziendali e in protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- utilizzare (con espresso divieto di comunicare tali dati a terzi), con le modalità indicate, la **User ID** e la **password** assegnate per l'accesso al sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. lettori di impronte digitali, **smart card, badge**) impegnandosi a garantire la segretezza degli stessi. Resta vietato l'utilizzo dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dal destinatario;
- utilizzare i supporti aziendali (fissi e/o mobili) esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al proprio lavoro;
- navigare in Internet ed utilizzare la posta elettronica solo per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni; non inviare e-mail contenenti materiale illegale e/o improprio; non scaricare, senza espressa autorizzazione da parte della Funzione IT, **software** di qualsivoglia genere né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo **software** o altro materiale in violazione alle leggi sul copyright o del diritto d'autore;
- controllare gli allegati inviati tramite posta elettronica e non eseguire il download in caso di dubbia attendibilità del mittente; in tali ipotesi, è fatto obbligo di contattare la Funzione IT;
- non utilizzare software e/ o banche dati non autorizzati da Acqua Novara VCO;
- non trasmettere dati, informazioni e/o atti alterati; non inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi capaci di danneggiare dati e/o sistemi altrui;
- adottare le più opportune misure tecniche e organizzative richieste dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. n. 196/03 nonché dal Garante privacy ai fini del rispetto della normativa;
- non danneggiare, distruggere ovvero modificare le informazioni e/o programmi di eventuali sistemi informatici forniti da soggetti terzi per i quali, per motivi di lavoro, si possiedono le autorizzazioni all'accesso.

È fatto espresso divieto ad ogni esponente aziendale di Acqua Novara VCO, non formalmente autorizzato o delegato, di effettuare trasmissione di dati, informazioni, documentazioni sulle piattaforme istituzionali attivate o concesse in uso dalle Autorità di Vigilanza (ad es. ATO, ARERA,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 108 di 161

Ministero Lavoro, Min. Attività Produttive, Min. Economia e Finanza, etc.) ovvero **software** di titolarità della P.A., né inoltrare piani, prospetti, rilevazioni statistiche, **reporting**, rendiconti, copia di documenti societari e finanziari.

Nei rapporti con l'utenza, sia nell'erogazione di servizi mediante sistemi informatici o elettronici (es. Telecontrollo e Gestione emergenze), che nella tenuta dei rapporti contrattuali, amministrativi e commerciali (es. bolletta, incassi mediante pagamenti elettronici, etc.) tutti gli esponenti aziendali sono obbligati a conformarsi alle procedure aziendali e ai sistemi di prevenzione e controllo atti ad impedire ogni forma o tentativo di falsificazione, maggiorazione dei compensi, reportistica, manipolazione di fatturazioni anche in formato elettronico, etc.

Quali presidi cautelari integrativi si prevede:

- l'attività di formazione di tutti gli esponenti aziendali onde diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio di tali apparecchiature;
- la sottoscrizione, al momento dell'assunzione, di un atto d'impegno al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali in dotazione, nonché alla custodia e tutela dei medesimi;
- l'immediata cancellazione degli **account** personali al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con Acqua Novara VCO;
- la limitazione all'accesso dall'esterno alla rete informatica aziendale presso tutte le sedi e gli uffici periferici;
- per la connessione ad Internet mediante collegamenti **wireless**, l'adozione di cautele idonee ad impedire l'accesso da parte di soggetti esterni ad Acqua Novara VCO non autorizzati;
- l'effettuazione da parte della Funzione IT di un inventario periodico delle apparecchiature in dotazione di Acqua Novara VCO;
- controlli periodici e/o a campione - da parte della Funzione IT - volti a verificare lo stato di sicurezza operativa di sistemi e reti di processo e gestionali, di sistemi di sicurezza fisica ed antintrusione, di identificazione ed autorizzazione agli accessi;
- al termine di tali verifiche, e comunque con cadenza annuale, la redazione a cura della Funzione IT, di un **report** scritto da trasmettere all'OdV.

F.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici, è compito dell'OdV di Acqua Novara VCO:

- a. monitorare in via continuativa l'avanzamento della configurazione dei sistemi informatici/telematici aziendali e l'adeguatezza e funzionalità delle procedure aziendali correlate;
- b. laddove ritenuto opportuno, proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 109 di 161

individuate nella presente Parte Speciale;

- c. valutare l'efficacia dei sistemi/protocolli per il monitoraggio delle controparti contrattuali ed eventualmente proporre l'implementazione di una specifica procedura;
- d. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso Acqua Novara VCO e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- f. verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

F.8.Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 110 di 161

SEZIONE “G”

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

G.1. Premessa

La presente Sezione “G” ha ad oggetto sia i delitti contro l’industria e il commercio sia i delitti in materia di proprietà industriale, in considerazione dell’affinità delle rispettive aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi dell’Ente rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli implementati.

G.2. La tipologia dei reati

All’esito dei risultati delle attività di *risk assessment* relative ad Acqua Novara VCO, non tutti i reati richiamati dall’art. 25 *bis* 1 del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, per alcuni reati che potrebbero essere rilevanti, si fornisce, di seguito, una breve descrizione.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l’esercizio di un’industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un’aggravante specifica per l’ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all’alimentazione umana.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.).

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 111 di 161

circolazione i beni suddetti.

G.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali che operino nelle Aree a Rischio di cui al § successivo.

G.4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

- gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori;
- ricezione prodotti e selezione in entrata.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere definite dalla Società, sentito eventualmente l'OdV.

G.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro l'industria e il commercio.

In particolare, tutto il personale coinvolto nel processo di predisposizione, selezione e aggiudicazione di gare d'appalto è tenuto al rispetto delle norme di legge sulla concorrenza leale, riconoscendo l'importanza fondamentale di un mercato competitivo. A tal fine, è fatto divieto alla Società di condurre pratiche che rappresentino una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Si segnala che la Società si è dotata di certificazione Alimentare ISO 22000 che rappresenta uno standard internazionale fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare e permette all'aziende coinvolte nella filiera di identificare i rischi cui sono esposte, di gestirli in modo efficace e di fornire garanzie nel rispetto della conformità legislativa.

Sebbene non fosse obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli operatori per l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza alimentare.

La certificazione, ottenuta nel 2012 per i Comuni in Provincia di Novara, è stata estesa a novembre 2015 a tutti i Comuni gestiti da Acqua Novara VCO.

G.6. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti:

- la qualificazione e selezione dei fornitori avviene sulla base di requisiti e criteri predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti con regolare periodicità;
- sono definiti i criteri al fine di prevenire la messa in produzione e vendita di prodotti non conformi alla normativa di settore;
- non possono essere utilizzati prodotti non conformi rispetto alla normativa di settore; – viene verificata la corrispondenza merceologica con quanto dichiarato nella relativa

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 112 di 161

etichettatura.

G.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV

L'OdV esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al Decreto.

G.8. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 113 di 161

SEZIONE “H”

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

H.1. Premessa

La presente Sezione “D” della Parte Speciale contiene le norme comportamentali che devono essere poste in essere dai Destinatari del Modello, in relazione ai reati commessi in violazione della legge 22 aprile 1941 n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito anche “**LdA**”).

H.2. La tipologia dei reati in violazione della legge sul diritto d’autore

La legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto nel Decreto l’art. 25-*novies*, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto i reati disciplinati dalla LdA (di seguito anche “**Reati LdA**”).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati LdA che potrebbero in ipotesi essere attuati dai Destinatari nell’interesse o a vantaggio di Acqua Novara VCO.

I reati considerati sono:

- illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-*bis*, LdA);
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171-*bis*, co. 1, LdA);
- abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171-*bis*, co. 2, LdA);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter* LdA);
- illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 114 di 161

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* LdA).

H.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali che operino nelle Aree a Rischio di cui al § successivo.

H.4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

- 1) gestione delle apparecchiature informatiche della Società, delle licenze dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore/server da quest'ultima acquistate;
- 2) gestione dei fornitori e degli acquisti dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore/server e dei relativi aggiornamenti;
- 3) gestione delle banche dati e degli archivi;
- 4) utilizzo di piattaforme messa a disposizione dalle *Authorities* e trasmissione di dati, rendiconti e attività di reporting.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere definite dalla Società, sentito eventualmente l'OdV.

H.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Sezione stabilisce le regole di condotta a cui tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio - pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello - devono attenersi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati LdA.

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Modello, nelle eventuali istruzioni operative e nelle procedure aziendali;
- in ogni altra normativa e procedura interna in essere presso la Società, volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) e al censimento dei sistemi informatici;
- nelle regole di *corporate governance* adottate dalla Società.

Ai Collaboratori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. La conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Sezione prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 115 di 161

considerate (art. 25-*novies* del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- conformarsi alle prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e alle direttive e raccomandazioni impartite dal Garante privacy a tutela della riservatezza dei dati personali di terzi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso (fisico o per via remota) ai server ed agli elaboratori elettronici se non al personale debitamente autorizzato;
- mettere a disposizione di terzi o anche solo di personale non autorizzato i supporti dei programmi per elaboratore;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare i sistemi applicativi e i programmi per elaboratore/server di proprietà della Società, salvo espressa autorizzazione del direttore generale o del proprio responsabile gerarchico;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare, per il tramite della Funzione IT, un costante monitoraggio della loro integrità, dei livelli e autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà di Acqua Novara VCO;
- assicurare, per quanto possibile, la tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

H.6. Principi procedurali specifici

Si indicano, qui di seguito, i principi procedurali specifici che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel § I.4), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno trovare attuazione in eventuali ulteriori specifiche procedure aziendali e in protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- non modificare la configurazione dell'elaboratore elettronico o di altri apparati (ad es. smartphone, tablet, etc.) assegnati, per quanto concerne il sistema operativo, i parametri impostati e il **software** installato. Eventuali modifiche rispetto alla configurazione standard dovranno essere autorizzate dalla funzione IT. La Società si riserva di effettuare periodiche verifiche sulla configurazione **software** degli strumenti informatici assegnati; qualora fosse rilevato **software** o configurazioni difformi da quelle aziendali autorizzate, si procederà a una nuova configurazione, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- installare i soli sistemi operativi e programmi per elaboratore/server di cui la Società

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 116 di 161

disponga legittimamente delle relative licenze d'uso; qualora l'installazione venga effettuata da soggetti terzi, farsi rilasciare le relative licenze d'uso;

- custodire le licenze e gli eventuali supporti informatici dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore/server secondo criteri idonei a impedirne un uso improprio da parte di personale non autorizzato;
- procedere, almeno annualmente, a verifiche a campione, nel rispetto della normativa in materia di **data protection**, dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore/server e degli aggiornamenti installati sugli elaboratori elettronici/server di proprietà o comunque in uso presso Acqua Novara VCO, accertandosi che sugli stessi siano installati sistemi operativi, **software** e relativi aggiornamenti in conformità alla normativa in materia di diritto d'autore;
- non scaricare da internet **software** non licenziati, brani musicali, filmati e opere di carattere letterario in violazione della LdA. Al fine di non degradare l'efficienza dei sistemi informativi, il **download** di informazioni è sconsigliato per file di dimensioni superiori a 10 MB;
- non utilizzare **software** di tipo **peer-to-peer**, se non dietro autorizzazione della funzione IT;
- non copiare né comunicare/diffondere dati aziendali se non per finalità correlate all'adempimento delle proprie mansioni;
- accedere ad internet, mediante il **browser** di navigazione in dotazione, solo per scopi leciti e tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivio informatico, del censimento dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore/server nonché degli aggiornamenti, oltre che dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti;
- utilizzare la posta elettronica per ricevere, memorizzare o spedire qualsivoglia tipologia di materiale che violi il **copyright**, il marchio o altre leggi sul diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga a quanto sopra devono essere segnalate alla Direzione al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

H.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV di Acqua Novara VCO, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati LdA:

- a) valutare l'opportunità di formalizzare istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Sezione;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 117 di 161

- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso Acqua Novara VCO e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) programmare o prender parte alle verifiche a campione già programmate da parte eventuali consulenti informatici dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore/server e degli aggiornamenti installati sugli elaboratori elettronici/server di proprietà o comunque in uso presso Acqua Novara VCO;
- e) esaminare la reportistica periodica e, in caso di mancato o ritardato invio, sollecitarne la trasmissione;
- f) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

H.8. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 118 di 161

SEZIONE “I”

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ

I.1. Premessa

La presente Sezione “I” della Parte Speciale contiene le norme comportamentali a cui i Destinatari del Modello devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei delitti di mendacio giudiziario previsti dall’art. 25-*decies* del Decreto: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate al § I.4., si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

I.2. La tipologia dei delitti di induzione

La legge 3 agosto 2009 n. 116, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”, ha introdotto nel Decreto l’art. 25-*decies* (successivamente modificato dall’art. 2 del D.lgs. 121/11), che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (di seguito anche “**Delitti di Induzione**”).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Delitti di Induzione.

La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere davanti all’Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal Decreto), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltà, ovvero l’imputato connesso o collegato).

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, è necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della Società e perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. È quindi ragionevole ipotizzare che la Società (ovvero i suoi Soggetti Apicali, Dipendenti e/o Collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi attraverso:

a) azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 119 di 161

registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;

- b) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito;
- c) azioni verso i fornitori quali, ad esempio, mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale;
- d) promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita;
- e) la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
- f) la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
- g) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai Clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilità).

I.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali che operino nelle Aree a Rischio di cui al § successivo.

I.4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

- 1) gestione del contenzioso e accordi transattivi;
- 2) gestione relazioni e rapporti con la P.A. e le **Authorities**;
- 3) conferimento ed esecuzione di mandati professionali a periti, legali, valutatori, CTP;
- 4) gestione delle verifiche, ispezioni, controlli ed accertamenti da parte delle autorità;
- 5) gestione del personale;
- 6) gestione rapporti con advisor, partner, collaboratori, periti, valutatori.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere definite dalla Società, sentito eventualmente l'OdV.

I.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Sezione stabilisce le regole di condotta a cui tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio - pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello - devono attenersi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Induzione.

Gli Esponenti Aziendali e gli Stakeholder sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 120 di 161

regolamenti, nonché a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Modello, nelle eventuali istruzioni operative e nelle procedure aziendali;
- in ogni altra normativa e procedura interna in essere presso la Società.

Ai Collaboratori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. La conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie dei Delitti di Induzione;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie dei Delitti di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali.

I.6.Principi procedurali specifici

Si indicano, qui di seguito, i principi procedurali specifici che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel § 1.4), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno trovare attuazione in eventuali ulteriori specifiche procedure aziendali e in protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo:

- per il soggetto interessato, che la scelta dell'assistenza legale e il conferimento del relativo mandato alle liti avvengano in condizioni di autonomia e libertà decisionale;
- all'Esponente aziendale chiamato a prestare la propria testimonianza innanzi all'Autorità giudicante e inquirente - ovvero in ipotesi di raccolta della testimonianza da parte di un funzionario pubblico presso altra sede – di riportare i fatti come da lui conosciuti, in modo

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 121 di 161

veritiero ed esaustivo nonché il proprio operato, sia in caso di testimonianza diretta, che resa per iscritto o per il tramite di soggetti terzi delegati;

- di fornire istruzioni al difensore incaricato e a condividere con esso la strategia di conduzione del procedimento giudiziario, anche riguardo alle attività espletate da consulenti e CTP da essa incaricati;
- di adeguata registrazione ed aggiornamento dei contenziosi in essere, con relativa indicazione delle informazioni più rilevanti;
- al legale incaricato di fornire formale e periodico aggiornamento alla Società circa l'andamento processuale, lo svolgimento delle udienze e il presumibile esito del giudizio;
- in caso di effettuazione di accessi in Società disposti dall'Autorità giudiziaria (anche attraverso organi di polizia) di verifiche ed interrogatori di Esponenti Aziendali, di condurre gli stessi in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente, senza possibilità di effettuare riprese video o audio;
- di redigere per ogni testimonianza resa processo verbale, da trasmettere in copia al Consiglio di Amministrazione ed all'OdV.

I.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV di Acqua Novara VCO, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti di Induzione:

- a) monitorare, con il supporto dell'ufficio legale e della Direzione Generale/AD a cui lo stesso afferisce, l'esito dei procedimenti contenziosi (in sede penale, civile, amministrativa, giuslavoristica), dei lodi arbitrali e degli accordi transattivi, in cui sia coinvolta Acqua Novara VCO, nonché loro Esponenti Aziendali;
- b) a fronte di una immediata comunicazione da parte dell'ufficio legale e della Direzione Generale/AD a cui lo stesso afferisce, esaminare la determinazione dell'Autorità giudiziaria (inquirente o giudicante) disponente interrogatori o accessi presso la Società o altri siti esterni;
- c) in caso di modifica dell'assetto organizzativo e/o del sistema delle deleghe di poteri, verificare specificatamente l'adeguatezza della presente Sezione;
- d) valutare l'opportunità di formalizzare istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Sezione;
- e) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- f) esaminare la reportistica periodica e, in caso di mancato o ritardato invio, sollecitarne la trasmissione;
- g) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 122 di 161

I.8.Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 123 di 161

SEZIONE “L”

REATI AMBIENTALI

1. Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati ambientali, con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa di Acqua Novara VCO.

2. Le fattispecie contemplate dall’art. 25-*undecies*

È opportuno suddividere tali reati in tre gruppi:

- (i) quelli previsti dal codice penale;
- (ii) quelli previsti dal D.lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale o TUA);
- (iii) quelli previsti da altre disposizioni speciali quali la legge 7 febbraio 1992 n. 150, l. 28 dicembre 1993 n. 549 e il D.lgs. n. 202/07.

Qui di seguito si riporta la descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-*undecies* del Decreto che, in via di mera ipotesi, potrebbero essere commessi dagli Esponenti Aziendali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.).

Il reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La tematica risulta ricompresa negli aspetti puntuali riguardanti i comparti acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo/sottosuolo ed ecosistema/biodiversità/flora/fauna.

- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).

Tale ipotesi di reato punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 124 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale sono puniti anche come reati colposi (art. 452-*quinquies* c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Il reato punisce con la reclusione chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Quando i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività sono commessi da tre o più persone associate tra di loro si applicano le pene previste per il reato di associazione a delinquere di cui all'artt. 416 e 416 bis aumentate.

- Danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.).

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 €.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-*bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

La condotta tipica del reato può essere commessa da qualsiasi Esponente Aziendale.

La norma ha ad oggetto la tutela della flora, della fauna, del paesaggio e dell'habitat naturale di un sito protetto e le sanzioni previste per interazioni illegittime con la flora e fauna selvatica.

Si tratta, dunque, di condotte estranee all'ambito di attività propria della Società; ma che potrebbero accadere ove venissero svolti lavori all'esterno in zone protette ovvero in zone con presenza di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Si ponga mente al fatto che il reato può essere commesso anche per semplice colpa o disattenzione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 125 di 161

- Reati di cui all'art. 137 del TUA, in materia di scarichi di acque reflue.
 1. Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 *quattordices* comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 € a 52.000 €.
 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29-*quattordices* comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
 5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, co. 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 € a 120.000 €.
 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, co. 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, co. 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, co. 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e degli artt. 55 e 354 c.p.p..

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 126 di 161

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, co. 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 137, co. 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84, co. 4, ovvero dell'art. 85, co. 2, è punito con l'ammenda da 1.500 € a 15.000 €.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, co. 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, co. 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 € a 40.000 €.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da € 1.500 a € 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

- Reati di cui all'art. 256 del TUA relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, co. 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, co. 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, co. 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 127 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai co. 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al co. 1, lettera **b**).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, co. 1, lettera **b**), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 231, co. 7, 8 e 9, 233, co. 12 e 13, e 234, co. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

8. I soggetti di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 € a 45.000 €, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, co. 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo art. 234.

9. Le sanzioni di cui al co. 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli artt. 233, 234, 235 e 236.

- Reati di cui all'art. 257 del TUA, in materia di bonifica di siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 € a 26.000 €.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 € a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai co. 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 128 di 161

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- Reati di cui all'art. 258 del TUA, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'art. 190, co. 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*bis*, co. 2, lett. **a**), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'art. 1, co. 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'art. 6, co. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al co. 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 € a 6.200 €. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*bis*, comma 2, lettera **a**), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai co. 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, co. 1, o del formulario di cui all'art. 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-*bis*. I soggetti di cui all'art. 220, co. 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 129 di 161

del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'art. 189, co. 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Si precisa che con l'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.) viene sancita la chiusura definitiva del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L'art. 6 del D.L. ha cancellato definitivamente il sistema nato nel 2009 per informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani (questi ultimi limitatamente alla Regione Campania) e per riordinare il sistema di rilevazione dei dati in un'ottica di soppressione anche della dichiarazione annuale MUD.

Dal 1° gennaio 2019 il SISTRI è stato dismesso e la tracciabilità dei rifiuti, in attesa di ulteriori disposizioni legislative, viene garantita dal sistema tradizionale cartaceo costituito da formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e dai registri di carico e scarico.

- Reati di cui agli artt. 259 del TUA e 452 quaterdecies c.p., correlati al traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lett. a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 € a 26.000 € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, co. 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p., con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4 bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 130 di 161

reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Reati di cui all'art.260-bis TUA in materia di tracciabilità dei rifiuti.

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*bis*, comma 2, lett. **a**), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*bis*, co. 2, lett. **a**), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 € a 6.200 €. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad €1.550.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 ad € 3.100.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 131 di 161

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 ad € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000.

6. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad € 1.550

9-*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Come sopra precisato con l'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.) è stata sancita la chiusura definitiva del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 il SISTRI è stato dismesso e la tracciabilità dei rifiuti, in attesa di ulteriori disposizioni legislative, viene garantita dal sistema tradizionale cartaceo costituito da formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e dai registri di carico e scarico.

Art. 260-ter.1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 260-*bis*, consegue

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 132 di 161

obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 213, 214, 214 bis e 224-ter del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 260-*bis*, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'art. 240, co. 2, c.p., salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 256.

Art 267 Campo di applicazione (in tema di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

- Reati di cui all'art. 279 TUA, in materia di autorizzazioni ambientali. – Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. Fuori dai casi in cui trova applicazione l'art. 6, co. 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 € a 1.032 €. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, co. 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art. 269, co. 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 €, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 €. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 133 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi Sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, co. 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, co. 6, o ai sensi dell'art. 272, co. 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 €.

4. Fuori dai casi Sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, co. 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, co. 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 €.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, co. 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 €.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art. 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'art. 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 € a 154.937 €. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge n. 689/1981, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Sanzioni

- a) per i reati di cui all'art. 137: per la violazione dei co. 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'art. 256: per la violazione dei co. 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dei co. 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione del co. 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'art. 257: per la violazione del co. 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'art. 258, co. 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'art. 259, co. 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal co. 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 134 di 161

previsto dal co. 2;

- g) per la violazione dell'art. 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai co. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal co. 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'art. 279, co. 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Le sanzioni previste dal co. 2, lett. b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, co. 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al co. 2, lett. a), n. 2), b), n. 3), e f), e al co. 5, lett. b) e c), si applicano **le sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., e all'art. 8 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.lgs. 231/01.

- Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 7 L. 549/1993)

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

3. Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

4. Aree a Rischio

Le attività e i processi che si prestano potenzialmente alla realizzazione dei reati-presupposto e che necessitano quindi di maggiore attenzione risultano:

- Organizzazione e gestione delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati presso le sedi, gli impianti e gli uffici dislocati sul territorio di competenza.
- Esecuzione di interventi tecnici presso utenti privati e pubblici dislocati sul territorio di competenza di ASA per l'erogazione dei propri servizi.
- Analisi di laboratorio e trasporto/conferimento dei campioni destinati alle analisi di laboratorio;
- Gestione fognature;
- Raccolta e smaltimento fanghi e liquami per l'ATO.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 135 di 161

- Conduzione, gestione e manutenzione impianti di depurazione;
- Realizzazione, gestione e manutenzione Reti idriche;
- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Gestione del ciclo dei rifiuti nei rapporti con appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni, di servizi e di opere, outsourcers;
- Richiesta e gestione di licenze, autorizzazioni, concessioni;
- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti da parte delle Autorità;
- Operazioni di analisi, rilevazione, misurazione e campionamento;
- Selezione ed incarico di consulenti, esperti, periti, chimici, etc.

E in via strumentale:

- Gestione Sistemi informatici e telematici;
- Gestione contenzioso;
- Gestione rapporti con Advisors, Partners, Consulenti;

5. Principi generali di comportamento

La Società dovrà prestare la massima attenzione nel non creare fenomeni di inquinamento e alterazione illegittima della flora e fauna locale.

Al fine di prevenire la commissione dei reati ex art. 25-*undecies* del Decreto gli Esponenti aziendali, i Collaboratori e gli Outsourcers di Acqua Novara VCO sono obbligati a conformarsi alle prescrizioni general-preventive richiamate nella sezione introduttiva del presente documento e a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali di seguito declinati:

- nella gestione delle operazioni che possano impattare sull’Ambiente, garantire il rispetto delle prescrizioni di legge ordinarie e speciali, onde assicurare la tutela dei beni, degli spazi ed ambienti con i relativi impianti ed attrezzature, ove viene svolta l’attività di Acqua Novara VCO;
- presidiare a cura dei soggetti all’uopo incaricati (tra cui i Direttori dei lavori) le rischiosità insite nelle attività svolte dalla Società, con particolare riguardo all’utilizzo di impianti ed apparecchiature, nonché alla conduzione di lavori e di cantieri;
- presidiare l’incolumità e la salubrità dell’atmosfera, del suolo, del sottosuolo e degli specchi d’acqua ove si trovano i siti aziendali, i beni immobili, ovvero nei siti ove viene effettuata l’erogazione di acqua potabile, o vengono raccolte le acque reflue e rifiuti fognari, nonché nell’espletamento delle attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, movimentazione, assemblaggio, scarico, emissione, smaltimento di prodotti e rifiuti liquidi, solidi e gassosi, di qualsiasi natura e livello di pericolosità;
- assicurare, anche mediante l’effettuazione di audit periodici, la corretta attuazione delle disposizioni impartite, il rispetto degli standard tecnici richiesti dalla normativa vigente,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 136 di 161

nonché la conformità delle documentazioni (es. documenti di trasporto, bolle, note tecniche, attestazioni di Autorità, etc.) riguardanti prodotti, materiali, scorte, apparati, attrezzature, dotazioni, di qualsiasi natura utilizzati dalla Società;

- definire nello strumento di budgeting di periodo e mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie e congrue all'acquisto, manutenzione ed aggiornamento tecnologico di impianti, apparati e strumenti di tutela dell'Ambiente.

È inoltre obbligatorio:

- operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con Laboratori e centri analisi accreditati;
- pianificare e somministrare idonea Formazione in materia a tutti gli Esponenti Aziendali pianificando distintamente l'attività didattica (teorica e di addestramento pratico) rivolta ai partecipanti in funzione del livello gerarchico, delle mansioni espletate, dell'esposizione ai rischi specifici e verificare l'apprendimento a valle della formazione;
- assicurare appropriati flussi comunicativi, in senso orizzontale e verticale, tra tutti gli operatori di qualsiasi livello gerarchico e i Collaboratori della ASA coinvolti nelle operazioni ad impatto ambientale;
- garantire la registrazione, archiviazione della documentazione aziendali (su supporto informatico o cartaceo) afferenti attività rientranti nelle aree di rischio.
- accertare che la prestazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche speciali (es: toner) sia conforme alle disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06);
- tenere formali registri di funzionamento degli impianti;
- tenere aggiornata l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti per il trasporto di essi anche in conto proprio, nonché le autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi;
- verificare la validità delle autorizzazioni di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di smaltimento rifiuti (trasportatori, destinatari ed eventuali intermediari);
- verificare le corrette modalità di compilazione della documentazione legata alla gestione e smaltimento rifiuti (registro carico/scarico, formulari di identificazione rifiuto)
- accertarsi che le singole modalità di smaltimento avvengano nel rispetto delle prescrizioni normative e inserite nei provvedimenti autorizzativi e che vengano coinvolti laboratori terzi accreditati ai quali devono essere fornite chiare ed esaustive informazioni in merito al processo di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- adottare presso le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti le misure operative atte a prevenire la miscelazione di tipologie differenti di rifiuti e lo sversamento accidentale in acqua, suolo e sottosuolo;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 137 di 161

- pianificare ed effettuare rigorosi sopralluoghi e controlli su tutte le aree aziendali che possano potenzialmente danneggiare l'ambiente con immissioni in aria e acqua o in falde e massima collaborazione anche con agli enti locali preposti alla tutela ambientale (ad es. ASL, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, etc.);
- verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) preventivamente alla sottoscrizione e all'invio agli Enti preposti entro le tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
- adottare ogni provvedimento utile al fine di evitare che le funzioni coinvolte accettino conferimenti negli impianti oltre le soglie riportate negli ordini di servizio impartiti dalla Società al fine di evitare il rischio di superamento dei limiti imposti dalla normativa in materia e quindi possibili condotte aventi rilevanza penale;
- garantire i) che i pareri emessi dai vari responsabili a supporto delle autorizzazioni siano formalizzati e debitamente sottoscritti dai singoli responsabili per la conservazione in atti e ii) l'informatizzazione della documentazione inerente il conferimento.

Gestione degli scarichi

La Società è obbligata a:

- verificare che ogni scarico sia preventivamente autorizzato;
- mantenere l'efficienza delle reti idriche e dei sistemi di depurazione,
- impedire l'immissione di scarichi idrici contenenti sostanze fuori norma;
- monitorare periodicamente gli scarichi idrici e verificare la conformità alle prescrizioni normative e alle autorizzazioni in essere (es. AUA, AIA).

Contaminazioni accidentali

La Società è obbligata a:

- garantire che i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio abbiano i richiesti requisiti con riguardo alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute e che siano mantenuti integri, in perfetta efficienza compresi i presidi tecnologici di rilevamento di eventuali rilasci nell'ambiente;
- conservare tutte le evidenze delle verifiche effettuate sui serbatoi interrati attivi destinati allo stoccaggio di prodotti chimici (es. verifiche/prove di tenuta) e inattivi (es. certificati di avvenuta bonifica a seguito di dismissione);
- nell'ipotesi di evento inquinante, adozione immediata di azioni di contenimento dell'inquinamento, pronta e formale comunicazioni agli Enti preposti e adozione delle misure per la rilevazione dell'entità dell'inquinamento.

Emissioni in atmosfera

La Società è obbligata a:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 138 di 161

- verificare che ogni punto di emissione in atmosfera sia preventivamente autorizzato;
- mantenere l'efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti, conservando tutte le evidenze degli interventi manutentivi,
- monitorare i parametri chimici delle emissioni in atmosfera secondo le periodicità e le modalità definite dalla legislazione vigente e dalle autorizzazioni in essere (es. AUA, AIA)
- verificare e monitorare la conformazione alle prescrizioni normative e alle autorizzazioni in essere.

6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

Sono considerate funzioni peculiari dell'OdV in chiave special preventiva:

- verifica dell'adeguatezza, aggiornamento ed ottimizzazione della presente Sezione e dei Protocolli comportamentali.
- nell'ambito delle proprie competenze e funzioni l'OdV, con la cadenza periodica, ovvero con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, deve ricevere ogni informazione, documento, denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico della Società o di suoi Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni ambientali.

In particolare l'OdV deve essere aggiornato dalle funzioni competenti in ordine a: (i) incidenti a danno di specie protette, (ii) incidenti a danno di habitat protetti, (iii) anomalie nella composizione chimica delle acque depurate, (iv) incidenti che hanno causato un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, (v) emissioni in atmosfera che hanno superato i valori limite, (vi) eventuali verbali ARPA inerenti i superamenti dei valori limite autorizzati.

7. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 139 di 161

SEZIONE “M”

REATI TRIBUTARI

M.1.Premessa

La presente Sezione “M” della Parte Speciale si riferisce alle fattispecie dei reati tributari previsti dall’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/01:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Questa nuova disposizione normativa in tema di reati tributari è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.L. 124/19) - poi convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - per uniformarsi alla Direttiva europea n. 1371/17 che, per le frodi fiscali più gravi, ha richiesto un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche.

Con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata peraltro estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

In linea generale, a venire in rilievo non è tanto il rischio di commissione di delitti tributari, quanto la gestione dei flussi economici e finanziari, che deve avvenire con modalità tali da garantire la tracciabilità e la provenienza lecita delle risorse impiegate dalla società.

Si segnala, altresì, che l’art. 4 del D.lgs. 231/01 prevede e disciplina la responsabilità della società per reati commessi all’estero (reati transnazionali) così di fatto ricomprendendo nel novero dei reati presupposto anche i reati associativi [artt. 416 e 46 bis c.p., 291-*quater* DPR 43/73, art. 74 DPR 309/90, art. 12 D.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione), art. 377 bis c.p., art. 378 c.p.].

M.2. La tipologia dei Reati tributari

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/00, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Tributari:

- a. per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 140 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- b. per “elementi attivi o passivi” si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c. per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d. il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l'evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e. riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f. per “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g. le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h. per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i. per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Qui di seguito si riporta la descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)**

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 141 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)**

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra richiamato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)**

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)**

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)**

La fattispecie di reato si realizza:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 142 di 161

- a. allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b. allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- **omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74;**
 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
 - 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).
 - **indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n.74;**
 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
 - **dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74.**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 143 di 161

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Sanzioni

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

- *Sanzioni pecuniarie*

L'art. 25-*quinquiesdecies* indica per ciascuna tipologia di reato la sanzione pecuniaria nel minimo e nel massimo.

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.lgs. n. 231/01).

- *Sanzioni interdittive*

L'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 3, regola anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che - secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, D.lgs. 231/01 - hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In particolare sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la P.A. può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 144 di 161

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **Pubblicazione della sentenza e confisca**

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Si ricorda, infine, che secondo quanto stabilito dall'art. 19 D.lgs. 231/01 con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

M.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali, Collaboratori, Partner e Fornitori che operino nelle Aree a Rischio di cui al § successivo.

M.4. Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, per Acqua Novara VCO le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

1. gestione del controllo incrociato fattura/ordine di acquisto;
2. gestione della fatturazione;
3. monitoraggio della conformità delle prestazioni erogate dai fornitori di beni e servizi;
4. gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici agli organi e autorità aventi competenza in materia fiscale e tributaria e pagamento delle imposte;
5. gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
6. gestione dei rapporti con i funzionari degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.

Rappresentano Aree a Rischio indiretto:

- la gestione delle retribuzioni del personale;
- l'attività di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- il conferimento di incarichi di consulenza;
- l'elargizione di omaggi o liberalità;
- La stipula di contratti di sponsorizzazione;
- la gestione dell'attività commerciale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione dell'eventuale introduzione di nuove categorie di reati o in caso di modifiche organizzative o di business.

M.5. Principi generali di comportamento

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 145 di 161

La presente Sezione stabilisce le regole di condotta a cui tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio - pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello - devono attenersi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di abuso di mercato.

I Destinatari sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché a conoscere e a rispettare, per quanto di competenza, tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Modello e nelle procedure operative e/o procedure amministrativo-contabili per la gestione del ciclo attivo e passivo;
- le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società (es.: sistema di gestione ISO 9001:2008).
- nel piano dei conti di contabilità generale.

Ai Collaboratori, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. La conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Tutti coloro che operano per Acqua Novara VCO devono attenersi ai seguenti principi generali:

- segregazione delle attività tra chi sceglie un fornitore di qualsivoglia prodotto o servizio, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura;
- devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ogni operazione deve essere adeguatamente registrata e documentabile ex *post* anche tramite appositi supporti documentali;
- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di Acqua Novara VCO, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive;
- tutti i rapporti intrattenuti con le Autorità di controllo devono essere improntati al massimo rispetto del principio di trasparenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

In via generale, inoltre, ai Destinatari è richiesto di:

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 146 di 161

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte alla Direzione Amministrativa, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società;
- formalizzare linee guida rivolte alle funzioni aziendali interessate, con cui si stabilisca quali dati e notizie devono essere forniti alla Direzione Amministrativa nonché quali controlli interni devono essere svolti sugli elementi forniti dal medesimo ufficio;
- disciplinare il flusso di informazioni con il Collegio Sindacale e l'organo incaricato della revisione legale, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile, in osservanza dei principi contabili adottati e dei principi di revisione;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della Società;
- garantire l'identificazione dei profili di accesso ai sistemi informatici dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e societarie.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci, Sindaci e società di revisione;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere, esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati, sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- alterare i sistemi informativi aziendali al fine di manipolare i dati in essi contenuti;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla P.A. è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni, ecc.);
- nell'ambito di qualsivoglia ispezione effettuata da parte delle autorità pubbliche presso la sede di Acqua Novara VCO dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla struttura societaria interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'OdV;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 147 di 161

- effettuare prestazioni in favore di Fornitori, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte o sul valore aggiunto fosse affidata a soggetti terzi, questi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui alla presente Sezione.

In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai reati ex Decreto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegno a rispettare le previsioni della Parte Sezione "M" del Modello e il Codice Etico di Acqua Novara VCO;
- e) di impegnarsi, in ogni caso, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati previsti dal Decreto o che, comunque, si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto. Inoltre, nei contratti con i Consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al Decreto (quali, ad esempio, clausole risolutive espresse, penali) e alle previsioni di cui alla Parte Sezione "M" del Modello.

M.6. Principi procedurali specifici

Si indicano, qui di seguito, i principi procedurali specifici che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel § M.4), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno trovare attuazione in eventuali ulteriori specifiche procedure aziendali e in protocolli di prevenzione.

In una prospettiva di prevenzione dei Reati tributari, i Destinatari sono altresì obbligati a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali di seguito declinati:

- deve essere rispettato l'obbligo di tracciabilità dei processi, sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali. In particolare:
 - ogni accordo/convenzione/contratto deve essere formalizzato in un documento, debitamente firmato dai soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 148 di 161

- tutta la documentazione deve essere conservata, ad opera della funzione aziendale coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- nel ciclo di fatturazione attivo e passivo le funzioni aziendali interessate, prima di procedere all'emissione/pagamento delle fatture, devono richiedere apposita autorizzazione alla Direzione Amministrativa cui compete l'approvazione. Dalla documentazione sottoposta all'autorizzazione della Direzione Amministrativa, devono risultare specifiche indicazioni in merito a:
 - responsabile che ha richiesto la prestazione;
 - descrizione della prestazione;
 - importi e termini di pagamento.
- le funzioni aziendali interessate non devono introdurre, nelle dichiarazioni relative alle imposte e nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo: (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le funzioni aziendali interessate devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi;
- le funzioni aziendali interessate devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- le funzioni aziendali interessate devono, altresì, astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione Amministrativa, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 149 di 161

contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;

- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla società di revisione deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato.

I reati tributari inseriti nel c.d. "catalogo 231" richiedono, in prevalenza, comportamenti fraudolenti o ingannevoli ovvero contegni palesemente illeciti (occultamento o distruzione), estranei ai valori di Acqua Novara VCO. Tuttavia, deve essere strutturata adeguatamente l'attribuzione dei compiti che possono incidere sugli aspetti prodromici alla presentazione delle dichiarazioni fiscali attraverso:

- l'individuazione precisa dell'Ufficio competente alla corretta determinazione delle differenze, permanenti o temporanee, tra il reddito civilistico e il reddito fiscale, tenendo conto che le differenze permanenti derivano da differenze tra reddito d'esercizio e reddito fiscale che sorgono in un determinato esercizio e non producono effetti negli esercizi successivi, connesse a costi non deducibili o ricavi non imponibili, mentre le differenze temporanee derivano da differenze tra criteri di valutazione civilistica e fiscale che sorgono in un esercizio e che sono destinati ad annullarsi negli esercizi successivi (imposte differite o anticipate);
- l'individuazione precisa dell'Ufficio competente alla redazione delle dichiarazioni fiscali, da sottoporre alla firma del rappresentante legale.

M.7. Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV di Acqua Novara VCO, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati tributari:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei Reati tributari, anche attraverso audit a campione su fatture di acquisto;
- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- attivarsi prontamente, a seguito di comunicazione ricevuta, o di segnalazioni anche rese in

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 150 di 161

via anonima, di irregolarità, violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Sezione.

M.8. Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione, l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE "N"

Reati di razzismo e xenofobia

N.1.Premessa

La presente Sezione "N" della Parte Speciale contiene le norme comportamentali a cui i Destinatari del Modello devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25-terdecies del Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate al successivo § N.4., si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

N.2. La tipologia dei Reati di razzismo e xenofobia

La L. 167/2017 ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo nel Decreto l'art. 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia. La disposizione richiama l'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Successivamente il D.lgs. 21/2018 ha abrogato tale norma, introducendo l'art- 604bis nel codice penale.

Qui di seguito si riporta la descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 640-bis.)

1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 151 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3) Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

- Circostanza aggravante (art. 640-ter.)

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

N.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori ed eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

N.4. Aree a Rischio

- Attività di ricerca, selezione e assunzione del personale
- Gestione del personale

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 152 di 161

- Gestione dei rapporti con Clienti, Fornitori e Partner

N.5. Principi generali di comportamento e di attuazione

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Inoltre i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti ulteriori principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentazione di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione; o garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti; o astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o assicurarsi che le società terze di recruiting o di somministrazione rispettino i principi e di protocolli previsti nella presente parte speciale.

N.6 Istruzioni e verifiche dell'OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 153 di 161

adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

N.7.Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE "O"

Delitti contro il patrimonio culturale.

O.1. Premessa

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", nel codice penale è stato inserito il titolo VIII-bis nel secondo libro "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela, la protezione del patrimonio culturale e per la lotta al traffico illecito di opere d'arte.

La legge di cui sopra ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-octiesdecies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

Di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art.25-septiesdecies del Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter. c.p.)

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 154 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	

Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

O.2. I Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

O.3. Aree di rischio

- Coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con le figure coinvolte nell'ambito dell'esecuzione del contratto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, ecc.) nonché delle attività di manutenzione ordinaria di impianti e infrastrutture;
- Predisposizione del Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;
- Gestione di beni soggetti a vincoli paesaggistici e di rilevanza storico-artistica (sia in fase di progettazione di lavori che di esecuzione degli stessi) Si tratta delle attività di gestione degli adempimenti da osservare nel caso in cui, in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, siano coinvolti beni soggetti a vincoli paesaggistici e di rilevanza storico-artistica.

O.4. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo O.1. La presente Parte Speciale "O" prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari del presente Modello, di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 octiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 155 di 161

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 octiesdecies del Decreto

- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati contro il patrimonio culturale;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processo Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale

O.5.Principi procedurali specifici

Oltre a quanto in generale sancito nel Paragrafo O.3, con riferimento ai Processi Sensibili oggetto devono essere rispettati i principi previsti dal presente modello ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo.

Tutti i Destinatari del Modello, in particolare, hanno l'espresso divieto di:

- impossessarsi di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato;
- appropriarsi di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
- distruggere, disperdere, deteriorare beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 156 di 161

O.6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

L'OdV esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al Decreto.

O.7.Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE "P"

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

P.1. Premessa

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", nel codice penale è stato inserito il titolo VIII-bis nel secondo libro "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela, la protezione del patrimonio culturale e per la lotta al traffico illecito di opere d'arte.

La legge di cui sopra ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-octiesdecies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

Di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art.25-octiesdecies del Decreto che la Società ha deciso di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività:

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

P.2. I Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono gli Esponenti Aziendali e gli eventuali Partner che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 157 di 161

P.3. Aree di rischio

- Coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con le figure coinvolte nell'ambito dell'esecuzione del contratto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, ecc.) nonché delle attività di manutenzione ordinaria di impianti e infrastrutture;
- Predisposizione del Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;
- Gestione di beni soggetti a vincoli paesaggistici e di rilevanza storico-artistica (sia in fase di progettazione di lavori che di esecuzione degli stessi) Si tratta delle attività di gestione degli adempimenti da osservare nel caso in cui, in fase di progettazione o di esecuzione di lavori, siano coinvolti beni soggetti a vincoli paesaggistici e di rilevanza storico-artistica.

P.4. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo P.1. La presente Parte Speciale "P" prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del presente Modello di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 octiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 octiesdecies del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento dei delitti di devastazione e saccheggio di beni culturali;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento dei delitti di devastazione e saccheggio di beni culturali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 158 di 161

norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;

- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati contro il patrimonio culturale;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uso necessari in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processo Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale.

P.5.Principi procedurali specifici

Oltre a quanto in generale sancito al Paragrafo P.3, con riferimento ai Processi Sensibili in oggetto devono essere rispettati i principi previsti dal presente modello ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo.

Tutti i Destinatari del Modello, in particolare, hanno l'espresso divieto di:

- sostituire, trasferire oppure ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali;
- devastare o di saccheggiare beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi della cultura.

P.6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

L'OdV esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 159 di 161

verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al Decreto.

P.7.Flussi informativi verso l'OdV

È compito di Acqua Novara VCO trasmettere le informazioni elencate nella Tabella dei flussi (Allegato I), nel rispetto della tempistica ivi riportata.

Qualora le modalità o la tempistica indicate nella Tabella dei flussi non fossero rispettate da parte della competente funzione l'OdV è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	Pag. 160 di 161

ALLEGATO I “FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV”

- Allegato documento flussi informativi

ALLEGATO II “REGOLAMENTI AD USO INTERNO E/O A RILEVANZA ESTERNA”

- N. 14 Regolamenti ad uso interno e/o a rilevanza esterna
 1. Regolamento gestione di gare d’appalti – approvvigionamenti;
 2. Regolamento selezione del personale;
 3. Regolamento utilizzo del sistema informatico;
 4. Regolamento rapporti con parti correlate;
 5. Regolamento per l’identificazione e gestione del conflitto di interesse;
 6. Regolamento per il conferimento di incarichi a legali;
 7. Procedura per la definizione dei valori attribuibili alle indennità per servitù di passaggio, acquisizione e occupazione aree destinate a pubblica utilità;
 8. Regolamento di utilizzo degli automezzi aziendali;
 9. Regolamento interno e istruzioni per i dipendenti in merito a quanto stabilito dal Regolamento Europeo General Data Protection Regulation (GDPR) UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”;
 10. Manuale organizzativo redatto in conformità ai requisiti delle norme ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 17025:2018;
 11. Manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
 12. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di ACQUA NOVARA.VCO e definizione delle tariffe.
 13. Organigramma
 14. Procedura per la gestione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni

ALLEGATO III “

- Ccnl Settore “Gas Acqua”

ALLEGATO IV “

- Ccnl Dirigenti Industria”

ALLEGATO V “

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025

ALLEGATO VI “

- Whistleblowing policy

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 161 di 161
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4 Rev. generale	20/09/2023	Audit e Compliance OdV - Direzione	CdA 26/09/2023	